

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

(23^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BLOISE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni del disegno di legge numero 873-bis: (1)

« Modifica all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riguardante nomine e trasferimenti di professori universitari » (242) (D'iniziativa del senatore Deriu):

« Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza » (873-bis) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri):

| | |
|-----------------------------|--|
| PRESIDENTE | Pag. 430, 431, 434, 441, 442, 443, 444, 446, 449, 451, 452, 453, 456, 459, 460 |
| ANTONICELLI | 435, 450 |
| BERTOLA, relatore | 430, 431, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 448, 450, 451, 459 |
| BURTULO | 450 |
| CARRARO | 446, 447 |
| CHIARIELLO | 439, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449 |
| CODIGNOLA | 431, 436, 438, 439, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 456, 457 |
| DE ZAN | 452, 453, 460 |
| DINARO | 438, 439, 441, 442, 443, 444, 451 |

(1) Il disegno di legge n. 242 è stato assorbito nel disegno di legge approvato che ha assunto il titolo: « Nuovi provvedimenti per l'Università ».

| | |
|---|--|
| FERRARI-AGGRADI, ministro della pubblica istruzione | Pag. 434, 437, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 449, 450, 451, 454, 455, 457, 458, 459, 460 |
| FORTUNATI | 447, 448, 453, 454, 455, 458, 459 |
| GERMANÒ | 443, 450 |
| IANNELLI | 448, 453, 455 |
| PAPA | 446, 449 |
| PELLICANÒ | 440 |
| PIOVANO | 432, 433, 439, 440, 441, 450, 453, 456, 458, 460 |
| ROMANO | 431, 434, 435, 444, 450, 459 |
| SOTGIU | 438, 447, 451 |
| SPIGAROLI | 433, 434, 449, 451, 454, 458 |

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Arnone, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Burtulo, Carraro, Castellaccio, Codignola, De Zan, Dinaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Germanò, Iannelli, La Rosa, Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Smurra, Sotgiu, Treu e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Premoli è sostituito dal senatore Chiariello. A norma dell'articolo 24, secondo comma, è presente il senatore Fortunati.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)23^a SEDUTA (4 dicembre 1969)

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Bellisario.

Z A C C A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri: « Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza » (873-bis) con assorbimento del disegno di legge d'iniziativa del senatore Deriu: « Modifica all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riguardante nomine e trasferimenti di professori universitari » (242)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza », d'iniziativa dei senatori Codignola, Carraro, Bertola e Iannelli; « Modifica all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riguardante nomine e trasferimenti di professori universitari », d'iniziativa del senatore Deriu.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale su di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge, ciascuno dei quali si compone di un articolo unico.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 242:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è modificato come segue:

« A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1969-70, le nomine e i

trasferimenti dei professori universitari di ruolo avranno decorrenza non oltre la data del 1° dicembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottati dopo tale data decorre dal 1° novembre dell'anno successivo ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 873-bis:

Articolo unico.

Per l'anno 1969 il termine per il bando dei concorsi a cattedre universitarie e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza è spostato al 30 novembre 1969.

Il bando dei concorsi a cattedre universitarie, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza è sospeso, a partire dal 1970, fino all'emanazione di nuove norme disciplinanti l'intera materia.

Per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandire dopo l'entrata in vigore della presente legge, la Commissione giudicatrice propone un solo vincitore per ogni posto messo a concorso.

Gli onorevoli senatori ricordano che il disegno di legge n. 873-bis, ampiamente esaminato in sede referente nelle sedute del 12 e del 19 novembre, risulta dallo stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge n. 873, stralcio deciso dalla nostra Commissione nella seduta del 30 ottobre scorso.

Nel corso dell'esame in sede referente, l'articolo unico del disegno di legge n. 873-bis in parola, venne emendato ed il nuovo testo risultò composto di tre articoli.

Se non si fanno osservazioni, la discussione di tale disegno di legge si svolgerà sulla base dell'accennato nuovo testo già noto alla Commissione e del quale si darà lettura in sede di esame degli articoli.

(Così rimane stabilito).

B E R T O L A , relatore. Dopo queste precisazioni del Presidente non credo di dover aggiungere altro, per la parte formale. Quanto al merito, essendo fra l'altro a conoscenza dell'intenzione dell'onorevole Mi-

nistro di proporre un articolo aggiuntivo, per finanziamenti straordinari alle Opere universitarie, ed essendo stata preannunciata la presentazione di altri emendamenti anche da parte del senatore Carraro, preferirei intervenire anzichè all'inizio a conclusione del dibattito.

C O D I G N O L A . Suggestirò alla Commissione alcune lievi modifiche al testo votato ed accolto in sede referente il 19 novembre 1969, senza peraltro voler con questo riaprire il dibattito già largamente svolto in quella occasione. Siamo ormai giunti al 4 dicembre ed è alquanto dubbio che il provvedimento possa essere approvato definitivamente dall'altro ramo del Parlamento entro la fine del mese: ritengo pertanto opportuno proporre che sia evitato ogni riferimento alla data del 31 dicembre, spesso invece richiamata in varie parti del disegno di legge.

Nell'articolo 1, in particolare, penso che al primo comma converrebbe senz'altro stabilire in modo più preciso che la norma relativa al nuovo termine (il mese di dicembre di ciascun anno) per il bando dei concorsi a cattedre universitarie, per aggregati e per la libera docenza, anzichè a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, come previsto appunto nel testo approvato in sede referente, abbia valore a decorrere dal 1970.

Ritengo inoltre necessaria l'inclusione, nel secondo comma, sempre dell'articolo 1 — in ordine all'ulteriore disposizione concernente il nuovo termine (30 settembre) per le deliberazioni delle facoltà circa i concorsi per la copertura di posti vacanti di professore di ruolo — di un riferimento ai concorsi per professore aggregato, con la precisazione che le coperture dei posti mediante trasferimenti di professori di ruolo o aggregati, deliberate fra il 1° luglio ed il 31 luglio di ogni anno, saranno effettuate sia per gli uni che per gli altri nel mese di settembre.

Per quanto si riferisce all'articolo 2, dove pure al primo comma si fa riferimento al 31 dicembre, proporrei di sopprimere tale comma dal momento che la questione dei « ternati » è sufficientemente risolta da quan-

to previsto al secondo comma, che estende ad essi la norma già in atto per gli incaricati ultranovennali, cioè la possibilità di essere assunti in soprannumero. Tuttavia si potrebbe aggiungere che questa possibilità è subordinata al fatto che non vi siano altri posti vacanti nella stessa facoltà. Proporrei infine la soppressione del terzo comma, che prevede la proroga al 31 dicembre del termine di decorrenza dei trasferimenti di professori universitari deliberati dalle facoltà entro il 31 ottobre 1969, in quanto — ripeto — mi pare si tratti di una proroga difficilmente utilizzabile.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere dal relatore, senatore Bertola, se ha qualcosa da dire, sempre in sede di discussione generale, sugli emendamenti preannunciati dal senatore Codignola.

B E R T O L A , relatore. Sugli emendamenti del senatore Codignola, come anche sugli altri già preannunciati o che verranno presentati, mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli.

R O M A N O . Desidero soltanto illustrare alcuni emendamenti che presenteremo agli articoli 1 e 3.

Per quanto si riferisce all'articolo 1, formuliamo la proposta di sopprimere il terzo comma che sostituisce il vincitore unico alla terna dei vincitori dei concorsi per assistente ordinario. Noi potremmo anche essere d'accordo sul principio, ma non vorremmo che si cominciasse dagli assistenti: in altri termini, nel momento in cui ci accingiamo ad innovare in materia sapendo che gli scandali più gravi si sono verificati per i concorsi a cattedre universitarie, non riteniamo che si debba cominciare proprio con gli assistenti. In via subordinata, nel caso cioè che il nostro emendamento soppressivo venisse respinto, proponiamo di estendere il principio del vincitore unico anche ai concorsi per professore di ruolo che dovessero essere banditi entro dicembre: ci sembra veramente inopportuno che vengano usati due pesi e due misure. Con la soppressione del terzo comma resterebbero invece

ferme le norme legislative attualmente in vigore.

Proporremmo inoltre, all'articolo 3, di aggiungere un comma con il quale venga disposta la sospensione della possibilità di modificare, con decreto del Presidente della Repubblica, gli statuti delle Università, nonchè di innovare comunque nella materia che concerne l'ordinamento universitario. Noi intendiamo infatti che ogni provvedimento in merito resti di esclusiva competenza del Parlamento. Con l'introduzione di tale norma si vuole impedire che attraverso provvedimenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, che innovano rispetto allo stato attuale delle facoltà universitarie, si possano creare condizioni che rendano impossibile o per lo meno difficile l'attuazione della riforma universitaria.

P I O V A N O . Desidero solo far presente che il mio Gruppo in un primo tempo si è trovato, di fronte a questo disegno di legge, in una posizione per dir così, di « sopportazione »; ora peraltro tale posizione è diventata di contrarietà. Noi eravamo — come è a tutti noto — favorevoli al blocco totale e intransigente di tutti i concorsi, poichè solo un blocco siffatto avrebbe dato affidamento di una ferma volontà politica di giungere il più rapidamente possibile alla riforma dell'Università. Il principio del blocco di un sistema che viene da ogni parte unanimemente deplorato era stato coraggiosamente sostenuto dal Ministro e noi gli avevamo dato atto di questo coraggio; se nonchè questa fermezza è stata intaccata, e d'altra parte — malgrado le assicurazioni contrarie — abbiamo assistito all'altro fenomeno, anch'esso indicativo del perdurare di un sistema, del proliferare indiscriminato di una quantità di nuove sedi universitarie.

Quando discutemmo in prima lettura il disegno di legge n. 873, fummo posti di fronte all'alternativa di accettare subito la liberalizzazione degli accessi all'Università, accantonando l'articolo 6 (che poi, stralciato, è venuto a costituire il disegno di legge ora in discussione), oppure di rinviare *sine die* l'approvazione del principio della liberalizzazione degli accessi. Essendo tale prin-

cipio, a nostro giudizio, di importanza preminente, noi acconsentimmo all'accantonamento dell'articolo 6 e fummo per la prima alternativa. Ci fu allora chi parlò, a questo proposito, di nostre perplessità o, addirittura, di nostri accordi sottobanco con il Governo. Ma non vi è stato assolutamente niente di simile.

Noi avevamo una visione politica di certe priorità e di certe urgenze: siamo riusciti a raggiungere, in accordo con altri Gruppi, gli obiettivi che ci interessavano, sia pure non nella forma da noi effettivamente desiderata; soprattutto, abbiamo ottenuto la liberalizzazione degli accessi.

Ora è rimasto questo residuo dell'articolo 6, il quale — diciamolo francamente — ha consentito il protrarsi dei due fenomeni, da noi ora deplorati, dei concorsi espletati in modo da perpetuare le gerarchie di potere accademico e del proliferare delle sedi universitarie.

Orbene, è il disegno di legge in esame tale da eliminare, con un taglio netto, questo sistema? A nostro giudizio, no; esso costituisce se mai un tentativo di compromesso. Posso anche capire, in un quadro politico più generale, le ragioni che spingono i senatori Codignola, Carraro, Bertola e Iannelli a prospettare questo compromesso, ma devo dire che il presente disegno di legge in sostanza, infirma una questione di principio. Noi eravamo consenzienti, francamente, con la iniziale, più drastica presa di posizione, che invece, nel testo attuale, ha perso gran parte del suo mordente. Il Ministero è sottoposto ad una quantità di pressioni, fra loro contraddittorie, perchè vi è chi vuole i concorsi ad ogni costo e non esita a formulare anche minacce contro il Ministro, e chi — a nostro parere più giustamente — ne chiede l'abbandono, ritenendo che perpetuare il sistema in queste condizioni renda poco credibile la volontà politica di giungere alla riforma universitaria. Il Ministro cerca di difendersi e trova nel provvedimento in esame, un'ideale via d'uscita.

Ora, noi siamo persuasi soprattutto di una cosa: della necessità di varare questa riforma, e da questo punto di vista il disegno di legge ci sembra pericoloso, onde assumeremo su di esso posizione contraria.

S P I G A R O L I. Non posso non esprimere, in via preliminare, un notevole stupore di fronte alle dichiarazioni che sono state testè rese dal senatore Piovano. Sembrava infatti che il testo del provvedimento in esame, così come è stato formulato, venisse incontro in modo particolare alle richieste, sotto molti aspetti giustificate, che erano state avanzate dal Gruppo comunista, tendenti ad evitare che attraverso il disegno cosiddetto di stralcio e, prima ancora, attraverso l'articolo 6 del disegno di legge n. 873, concernente provvedimenti urgenti per l'Università, si stabilisse un blocco completo dei concorsi universitari per il prossimo anno.

Ora, appunto tenendo conto di queste richieste che, come dicevo, per determinati aspetti hanno una loro validità, si è trovata una formula che consente di bandire i concorsi anche per il prossimo anno, ma lo consente con un certo ritardo rispetto a quelle che sono le scadenze attuali: trattasi, evidentemente, di un accorgimento opportuno al fine di poter realizzare l'auspicata riforma prima ancora che si bandiscano i nuovi concorsi che, nel medesimo tempo, non precluderebbe la possibilità di bandirli qualora tale riforma, malauguratamente, non si potesse varare entro il prossimo anno. È chiaro infatti che l'Università, anche se in condizioni di disagio, di insufficienza, di carenza gravissima come quelle attuali, deve pur vivere e per vivere deve avere la possibilità di adeguare in qualche modo la consistenza del corpo dei docenti all'incremento sempre più imponente della popolazione scolastica: incremento che si svilupperà ulteriormente attraverso il principio della liberalizzazione degli accessi all'Università che è già stato introdotto, giustamente e opportunamente, con il consenso e l'accordo di tutti i Gruppi politici, nel disegno di legge n. 873.

P I O V A N O. Noi siamo così d'accordo sulla necessità di adeguare il personale universitario alle esigenze dell'Università; saremmo semmai stati favorevoli ad un provvedimento di tutt'altra natura, che prevedesse cioè una immissione molto più alta del per-

sonale già attualmente in cattedra seguendo però i criteri che sono adombrati nella nuova legge e non quelli della legge vecchia!

S P I G A R O L I. Il senatore Piovano mi consenta di dire che anche se non siamo in contrasto con l'impostazione da lui testè enunciata, non possiamo d'altronde non ritenerla una impostazione per il momento astratta, perchè una immissione molto cospicua, ovviamente si potrà avere soltanto attraverso la riforma: ma, prima di poter arrivare a tale riforma, è necessario — ripeto — fare in modo che l'Università abbia quegli indispensabili e vitali strumenti che le consentano di proseguire nella sua attività.

Ebbene, questo dei concorsi è uno dei mezzi attraverso i quali sarà possibile consentire all'Università, se non altro, di trovarsi nelle condizioni di carenza meno vistose possibili nei confronti dei compiti che essa deve svolgere in attesa della riforma. La vita dell'Università — ripeto — non si ferma! L'Università va avanti, deve andare avanti e noi in qualche modo dobbiamo tenere presente la situazione attuale affinché non si aggravi ulteriormente. Questo è il nostro pensiero al riguardo, pensiero che ovviamente si riflette anche nel provvedimento in esame che, a mio avviso, ha una sua validità, così come è formulato, perchè in effetti impedisce che si crei una situazione di blocco assoluto in attesa di una riforma in prospettiva, ma che non è assolutamente certo possa essere attuata entro la fine del prossimo anno.

Questo, onorevoli colleghi, è il significato del disegno di legge. Pertanto — senza ripetere quello che ho già avuto modo di dire nel corso dell'esame in sede referente — sono del parere che esso nelle sue linee essenziali sia valido ed opportuno e che pertanto debba essere approvato, salvo qualche lieve modifica che si ritenga di dover apportare per chiarire meglio il suo significato e correggere qualche eventuale lacuna che si fosse riscontrata nel periodo, per così dire, di riflessione intercorso dal momento in cui ne abbiamo chiesto il passaggio all'esame in sede deliberante ad oggi.

Per quanto mi riguarda, a me sembrerebbe opportuno, ad esempio, modificare l'articolo 3 nel senso di rendere più chiara ed esplicita quella che è la sua autentica sostanza. Avevo pensato di poter raggiungere a questo scopo attraverso l'ordine del giorno presentato nella precedente seduta che però ha suscitato alcune perplessità, anche se esso si limitava a riaffermare la validità delle affermazioni fatte dal Ministro in ordine alle nuove istituzioni in sede di discussione in Aula del bilancio della Pubblica istruzione (tabella 7). In quella occasione infatti il ministro Ferrari-Aggradi aveva dichiarato che il blocco delle nuove istituzioni non avrebbe interessato i casi già sottoposti al Consiglio superiore al momento in cui egli parlava, casi che avrebbero pertanto seguito il loro corso in modo che l'istruttoria delle relative pratiche si sarebbe comunque conclusa; se positivamente o negativamente non poteva essere precisato, ma il loro esito sarebbe stato certamente determinato da una valutazione obiettiva delle possibilità di istituire le nuove facoltà di cui era stata fatta richiesta.

Noi abbiamo accettato — almeno per quanto riguarda la mia parte politica — questa dichiarazione intendendola molto onesta ed opportuna, dal momento che tra il blocco delle nuove istituzioni, blocco deciso soprattutto in ordine alle nuove facoltà da istituirsi in province diverse da quelle in cui sorge l'Università, e il trattamento delle pratiche relative, che erano già state avviate presso il Ministero, si doveva contemplare una linea di demarcazione tale da non creare situazioni assurde. Noi riteniamo che la linea di demarcazione indicata dal Ministro sia quella più ragionevole e siamo sempre stati convinti che l'articolo 3 sia ispirato appunto da tale impostazione. In esso però è contenuto un termine, quello di « creazione », che potrebbe prestarsi a interpretazioni ambivalenti: pertanto, proprio per dare una interpretazione autentica di questa disposizione, si era pensato di presentare quell'ordine del giorno. Ma si è anche ritenuto che la presentazione di tale ordine del giorno non sarebbe stata opportuna se

non si fosse data al tempo stesso una formulazione più chiara all'articolo 3 attraverso la quale emergesse la sua autentica sostanza.

Proprio a questo fine presenterò un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente: « Dall'entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione della legge di riforma universitaria, non possono essere autorizzate o riconosciute nuove istituzioni universitarie salvo che si tratti di facoltà o corsi di laurea istituiti nelle stesse località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta ».

R O M A N O . Suona male!

S P I G A R O L I . Il concetto è chiaro. Il testo è diverso dal punto di vista formale, ma non dal punto di vista sostanziale, almeno secondo quello che è sempre stato il significato che il mio Gruppo ha attribuito all'articolo 3, in virtù del quale la impossibilità di consentire la istituzione di nuove facoltà deve decorrere dall'entrata in vigore della legge (ci si riferisce, naturalmente, alle facoltà che potrebbero essere istituite in province diverse da quelle in cui sorge l'Università). Ritengo che l'emendamento da me presentato debba trovare il consenso di tutti perchè non fa altro che rendere esplicito il concetto dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Non intendo porre alcun limite agli interventi degli onorevoli colleghi, ma mi sembra che stiamo riaprendo una discussione che avevamo deciso di considerare esaurita, ritornando su un problema che abbiamo già discusso.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Se il signor Presidente me lo consente, vorrei fare una breve dichiarazione.

Confermo l'adesione convinta del Governo al testo già approvato dalla Commissione in sede referente. Condivido il pensiero qui espresso dai vari Gruppi, nel senso che il modo migliore per risolvere razionalmente e organicamente i numerosi problemi che ci stanno dinanzi è quello di approvare ra-

pidamente la riforma universitaria. Nella situazione attuale, però, non c'è dubbio che vi sono anche delle questioni che in un modo o nell'altro vanno sistemate, senza di che si creerebbero ulteriori motivi di incertezza e turbamento. Ora, ad un certo momento, bisogna decidere se fare o meno alcune cose e come farle. E questo disegno di legge, in maniera aperta e chiara, indica delle soluzioni che io credo non siano in contrasto con la riforma, ma anzi, in un certo senso, risolvendo in via immediata alcuni problemi urgenti, ne spianano la via. Vorrei dire che, proprio in questa atmosfera di avviamento alla riforma, io sono autorizzato — pochi minuti fa ho avuto una conferma dal Ministro del tesoro — a proporre un articolo aggiuntivo che dispone lo stanziamento di tre miliardi di lire a favore delle opere universitarie.

Giudico questa decisione molto importante e vorrei pregare la Commissione di dare la propria approvazione; non c'è dubbio che le opere universitarie — in questo momento così delicato per tanti giovani che frequentano l'Università e che hanno bisogno di assistenza nel senso più ampio della parola — possono svolgere una funzione particolarmente valida. Non alludo soltanto a quelle forme di assistenza materiale, che sono le più visibili, come la mensa e l'alloggio, ma proprio alla possibilità di offrire ai giovani luoghi di consulenze, di riunioni, di incontri, eccetera.

L'anno scorso mi sono trovato nella situazione di poter disporre, in materia, di notevoli residui passivi, in quanto cospicue somme destinate alle opere universitarie non erano state spese, ed io non ho esitato ad utilizzarle tutte e rapidamente. Quest'anno le disponibilità saranno minori. Tuttavia per la riforma universitaria (che prevede un aumento di stanziamenti per questo settore) nel fondo globale, sono state stanziare congrue somme, alle quali ora non ho difficoltà ad attingere: il ritardo dell'entrata in vigore della riforma rispetto ai tempi previsti tiene queste somme in sospeso, ciò che non manca di creare delle suggestioni per impieghi di parte di dette somme in settori diversi. Ma questo io intendo evitare: quin-

di, la proposta di utilizzare per i fini ai quali ho accennato, la somma di tre miliardi, costituisce anche un'espressione di volontà da parte del Governo che la Commissione vorrà apprezzare.

R O M A N O . Spendiamoli per le borse di studio, questi tre miliardi! Presenteremo un emendamento in questo senso.

A N T O N I C E L L I . Ringrazio il signor Ministro per l'articolo aggiuntivo che ha presentato. Debbo dire che per quanto ci riguarda non potremmo che approvarlo. Il suo, signor Ministro, è un dono certamente confortante, tuttavia ha poco a che fare con gli articoli che abbiamo in precedenza accolti. Comunque, resto in attesa dell'emendamento del senatore Romano.

Dal punto di vista psicologico e morale, la cosa più importante che ho ascoltato dal Ministro, e che mi trova consenziente, è quanto nel suo intervento suona come invito ad accelerare la riforma. È il punto base da valutare, per decidere se accettare o meno questo disegno di legge, e che rende positiva o negativa la richiesta di questo disegno di legge. Io ero d'accordo — e tutti lo sanno — per la drastica chiusura dei concorsi proprio perchè, diversamente da altri colleghi, ero convinto che quel provvedimento fosse una testimonianza di fede nella riforma e perchè mi sembrava piuttosto indecoroso (anche se dal punto di vista umano comprensibile) insistere, come è avvenuto da molte parti, per introdurre nuovi titolari nelle sussistenti facoltà universitarie e con ciò difendere posizioni che fanno molto di interessato. Interesse forse giusto in sè, ma certamente nocivo alla riforma e all'Università.

Tuttavia i compromessi sono fatti apposta per trovare un accordo, e mi sembra che questo articolo 1, illustrato come è stato dal senatore Codignola e da altri, possa alla fine essere accettato perchè in realtà, con la clausola « nel mese di dicembre di ciascun anno », si ammette la possibilità che la riforma venga attuata nel dicembre del 1970. È chiaro — perchè dobbiamo nascondercelo? — che viviamo in apprensione. Spe-

riamo che nessuno intralci il cammino della riforma e che altre complicazioni, che è facile immaginare, non ne differiscano o addirittura impediscano l'attuazione: noi tuttavia accettiamo il rischio e non escludiamo che uno dei primi progetti che dovremo esaminare, nel caso che la riforma non venga attuata entro quel termine, possa essere uno stralcio diretto a riformare le modalità dei concorsi.

Per quanto concerne il terzo comma dell'articolo, io sono d'accordo sulla sua soppressione; per ciò che attiene all'articolo 3 sono molto perplesso. Non posso accettare l'abile, e, per conto mio, insinuante proposta del senatore Spigaroli; anzi mi permetto di dichiararmi decisamente contrario. Potrò accogliere l'articolo 3 solo se integrato secondo la proposta del collega Romano; in caso contrario sarò costretto ad astenermi dalla votazione.

C O D I G N O L A . Vorrei chiarire la posizione del nostro Gruppo su questo disegno di legge, soprattutto dopo le dichiarazioni dei colleghi comunisti che mi pare rendano necessario precisare alcune questioni.

Il Gruppo comunista ha dichiarato di essere sempre stato favorevole ad un drastico blocco di tutti i provvedimenti rivolti alla attività ordinaria dell'Università in attesa della riforma universitaria, ma che per altro, non realizzandosi questa drasticità e essendosi invece provveduto a determinati adempimenti con la vecchia legge, non ritiene a questo punto di dover sostenere nessun tipo di blocco fino alla riforma.

Non posso fare a meno di osservare — e ciò è stato ripetuto più volte — che questa posizione è a mio giudizio più che criticabile. Al primitivo atteggiamento del Governo, che faceva prevedere un blocco integrale, seguì un atteggiamento un po' meno rigido: furono banditi pochi concorsi relativi agli incarichi ultranovennali per i posti (dodici o sedici, non ricordo bene) di aggregato. Ma il problema politico non è questo: nessuno può disconoscere infatti che esso riguarda i concorsi a cattedre.

È un argomento già discusso, da questa Commissione, in occasione dell'esame di un

altro disegno di legge (stampato n. 677) per il quale il Gruppo comunista espresse voto favorevole, ma che si fermò dinanzi all'Assemblea per intervenuta crisi ministeriale. Nel frattempo il Ministro annunciava, sotto la sua responsabilità (questa era certamente la posizione del Gruppo socialista) che avrebbe bandito i concorsi per il 1969.

Ora noi dichiariamo in modo formale di essere tuttora contrari al bando di concorsi espletati con sistemi superati, ma dichiariamo anche che si tratta di una decisione che investe la responsabilità amministrativa del Ministro, su cui evidentemente non possiamo intervenire se non per ribadire il nostro giudizio che resta fermo su questa posizione: si doveva evitare il bando dei concorsi per il 1969.

Ciò non significa tuttavia che, poichè non siamo riusciti ad impedire (come avremmo voluto) che i concorsi del 1969 venissero sospesi, dobbiamo per questo, di fatto, autorizzare il Ministro a bandire, fra tre mesi, anche i concorsi per il 1970. Il Ministro di fatto si troverebbe in questa condizione: non intervenendo una legge, egli verrebbe a trovarsi nella stessa situazione anomala in cui si è trovato nel 1969. Se il provvedimento in esame non verrà accolto, anzichè essere indebolito, il dispositivo attuale dei concorsi — che abbiamo giudicato inadatto e già modificato in sede di Comitato di redazione degli articoli del disegno di legge n. 612 e se non vado errato anche di Commissione — ne uscirebbe rafforzato.

Siffatto risultato è in evidente contraddizione con le premesse, e credo che a un certo punto occorra chiarire cosa si vuole. Si vuole semplicemente lasciare le cose come stanno, in attesa della riforma? Certo, questa sarebbe una politica come un'altra e non getteremo la croce addosso a nessuno (ad ognuno il diritto delle sue opinioni); ma — ripeto — occorre dirlo chiaramente. Ribadiamo fermamente che, qualora il disegno di legge non venisse approvato, noi non potremmo assumere alcuna responsabilità per le conseguenze che deriveranno dalla apertura di altri bandi di concorso con le vecchie norme.

Neppure mi sembra valida la richiesta di soppressione del terzo comma dell'articolo 1. È soltanto apparente la coerenza del discorso relativo alla necessità di mettere sullo stesso piano i concorsi per assistenti, per professori di ruolo e per aggregati. Il primo comma prevede infatti la sospensione dei concorsi per professori di ruolo e aggregati: questo e soltanto questo è il significato del primo comma, almeno per tutto il 1970. Se poi a fine 1970, per avventura, la riforma universitaria non fosse pronta, non credo vi sarebbe un solo gruppo capace di resistere alle pressioni, che sarebbero più che legittime, di chi chiederà che, non essendo il Parlamento capace di fare una nuova legge, venga applicata la vecchia.

Ma questo discorso non vale per gli assistenti. Autorizziamo pertanto il Ministro a fare i concorsi per gli assistenti, stante la necessità di questi elementi ma tenendo presente l'esigenza congiunta di evitare il fenomeno degli idonei.

Senza soffermarci sull'articolo 2, che affronta un problema molto marginale (quello dei professori già compresi in terne), per quanto attiene all'articolo 3, non mi pare francamente che la formula da noi proposta abbia un significato diverso da quello che il senatore Spigaroli vorrebbe attribuirle con un altro testo. In parole povere: il senatore Spigaroli teme che, così come redatto, l'articolo 3 possa avere portata retroattiva. In pratica il testo proposto dal collega Spigaroli intende precisare che il disposto di cui all'articolo 3 non potrà avere efficacia che dal momento in cui entrerà in vigore la legge e fino alla riforma. Io invece debbo dire che, sul piano della interpretazione generale della legge, non vedo come potrebbe essere diversamente: se il provvedimento in questione avesse portata retroattiva, si aprirebbero problemi perfino assurdi! Retroattivo fino a quando? Nei confronti di chi? Di quali istituzioni? Certo, vi sono stati dei riconoscimenti a delle istituzioni che noi abbiamo avversato. Il Ministro ha ritenuto di provvedere in un certo senso ed egli ne è responsabile (non possiamo certo essere noi responsabili di quello che il Ministro fa nella sua uotestà amministrativa).

Ma come pensare che una legge (in mancanza di esplicita disposizione contraria) possa non provvedere se non per il futuro? Non credo possano esservi dubbi in proposito.

Un'ultima considerazione sulla proposta stamani presentata dal Ministro. Sono dell'avviso che dovremo presto discutere ampiamente del problema dei residui passivi del bilancio della Pubblica istruzione, tanto più che a questi si aggiungono le notevoli somme stanziare per i provvedimenti in corso di discussione relativi alla Università. In seguito a ritardo della riforma, il Ministero si potrà trovare dinanzi alle cupidigie di altre Amministrazioni; ritengo opportuno precisare fin d'ora con molta chiarezza che, almeno da parte nostra, non potranno essere consentiti storni di alcun genere a favore di altre Amministrazioni. Un fatto del genere non potrebbe non avere conseguenze politiche: non potremmo infatti per nessuna ragione accettare lo storno per altre destinazioni dei fondi stanziati per l'Università che sono oltretutto al di sotto delle reali esigenze. L'Università non è un settore di scarsa importanza nelle decisioni generali di ordine finanziario dello Stato.

Vorrei infine fare una osservazione: il Ministro ne terrà conto come riterrà opportuno. L'onorevole Ferrari-Aggradi ha pensato di spendere intanto tre miliardi per le opere universitarie. Il principio di spendere è buono, il fine discutibile. Ossia: è proprio opportuno destinare tutti e tre i miliardi alle opere universitarie? Non credo che queste abbiano soprattutto carenza di mezzi; hanno piuttosto carenza di locali, servizi e personale, perchè i rettori spesso muovono loro delle difficoltà. Chiedo pertanto che a questo articolo venga aggiunta una brevissima norma che conferisca al consiglio di amministrazione delle Opere il diritto di disporre dei locali, dei servizi e del personale di cui ha bisogno.

FERRARI - AGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Avevo già preparato una norma in tal senso, senatore Coddignola; ma, a seguito di approfonditi accertamenti sulle leggi in vigore, è risultato

che essa sarebbe superflua. In forza della vigente legislazione, è consentito assegnare direttamente alle opere universitarie dei fondi, sia per le costruzioni sia per tutto quanto è necessario alla loro attività. Per un motivo che non ho mai capito — probabilmente per ragioni di semplicità contabile — questi fondi sono stati in genere destinati alle università in modo globale, dando così luogo a delle procedure molto complesse, così che molto spesso le università non erano in grado di intervenire o di procedere con la necessaria tempestività. Ho invece potuto accertare che le leggi in vigore mi consentono di destinare i fondi in questione direttamente alle opere universitarie, e questo appunto sto già facendo.

C O D I G N O L A . Vorrei essere sicuro che questa sua possibilità d'intervento in sede amministrativa si riferisca anche a disponibilità di personale e di servizi, non solo di locali. A me risulta che vi sono rettori i quali ritirano *ad libitum* il personale dipendente ausiliario e amministrativo, necessario per le opere universitarie, creando spesso dei grossi guai.

Quindi, non so se convenga stabilire per legge che vi è un diritto a disporre quanto necessario non solo per i locali ma anche per servizi e personale.

In secondo luogo vorrei chiedere al Ministro se non ritenga ipotizzabile la divisione in due di queste spese: metà per opere universitarie e metà per borse addestramento *post lauream* di cui c'è veramente bisogno. Siccome ci siamo orientati verso le borse *post lauream* per il dottorato di ricerca, mi pare sarebbe logico con una legge, la quale in qualche modo avvia l'applicazione della riforma, poter anche allargare il numero dei borsisti di addestramento.

Concludo, poichè me n'ero dimenticato e desidero che rimanga ugualmente a verbale, che l'eventuale ripulsa di questo provvedimento avrebbe la conseguenza, che non credo sia voluta da chi si propone di respingerla, di aprire nei prossimi mesi la strada a nuovi insediamenti universitari. L'articolo 3 è quello che è; certamente non costituisce un mezzo assolutamente sicuro di evitare

nuovi corsi per quanto riguarda le università libere, ma è evidentemente un'affermazione di volontà politica. Ed è fra l'altro un divieto all'amministrazione dello Stato a istituire proprie nuove università staccate. Si crede veramente opportuno, respingendo questo articolo, di affermare, in sede parlamentare, una volontà politica contraria? Se il disegno di legge non venisse accolto, significherebbe infatti che il Senato, a questo punto, ritiene che non si debba in alcun modo vincolare l'Amministrazione ad un rigoroso procedimento diretto ad evitare nuove istituzioni. Non so se vi rendiate conto delle conseguenze che si potrebbero avere. Abbiamo sentito che esistono una cinquantina di proposte, le quali diventeranno centinaia nel giro di pochi mesi. Se questa è la volontà del Senato non posso che inchinarmi. Personalmente, però, desidero allontanare dal nostro Gruppo ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare da un simile atteggiamento.

D I N A R O . Il bando dei concorsi a cattedre secondo il vecchio sistema, che poi — si voglia o no — è quello tuttora vigente, non rappresenta una politica contraddittoria. Si tratta invece, a nostro avviso, più che di correttezza, di obbligo giuridico. Siamo stati sempre contrari al blocco dei concorsi (specie se fatto, come sin qui è avvenuto, in via amministrativa) per le ragioni più volte espresse e che non sto adesso a ripetere. La volontà politica di pervenire ad una riforma universitaria non autorizza nessuno né può autorizzare nessuno a considerare cadute le leggi in vigore fino a che questa volontà non si traduca a sua volta in legge e fino a quando la nuova legge non entri in vigore. Altrimenti si sovvertono i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Voterò quindi a favore del primo e del secondo comma dell'articolo 1, che costituiscono, a mio avviso, un compromesso riparatore delle inadempienze amministrative fin qui consapevolmente compiute.

S O T G I U . Cioè, il senatore Dinario riconosce implicitamente che non si tratta di un blocco.

D I N A R O . La formulazione della nuova norma non può evidentemente considerarsi un blocco; ma il blocco fino ad oggi c'è stato.

P I O V A N O . Siccome ci è stato rinfacciato di non essere coerenti nella difesa del blocco, il discorso del senatore Dinaro è la riprova che, invece, il blocco non sussiste.

D I N A R O . Con la nuova formulazione non vi è blocco, mi pareva di essere stato chiaro, in proposito.

Voterò invece contro il terzo comma dello articolo 1, quello relativo ai concorsi ad assistente e ne chiederò anzi la soppressione. Trovo, infatti, che il criterio seguito è contraddittorio rispetto alle norme del primo comma dello stesso articolo. Il senatore Codignola ha giustificato questa formulazione coll'argomento che, ove si mantenesse la terna di idonei anche per gli assistenti, si creerebbero nuove aspettative e nuovi aspiranti all'applicazione delle norme transitorie. Mi pare una preoccupazione priva di fondamento perchè i nuovi idonei troverebbero collocazione naturale in quelle norme transitorie che, credo, il Parlamento dovrà emanare per gli idonei di precedenti, analoghi concorsi.

C O D I G N O L A . Non è il caso di aumentare il numero.

D I N A R O . Questo è un altro discorso. Lei aveva detto che creare nuovi idonei significa riaprire la questione delle norme transitorie. Siccome lei, in questo giustamente, è uno dei massimi sostenitori della esigenza di aumentare gli organici delle nuove università, non vedo quale danno deriverebbe da un eventuale incremento del numero di idonei. Questi, infatti, bene o male, hanno affrontato un concorso.

Quanto all'articolo 3, emendato nel testo proposto dal senatore Spigaroli, non vedo francamente l'esistenza della preoccupazione manifestata dai senatori Antonicelli e, mi pare, Codignola. In sostanza, a me sembra che questo testo, sostitutivo dell'articolo 3 in precedenza propostoci possa essere accettato.

C H I A R I E L L O . Ritengo che l'articolo 1 possa essere approvato nel testo redatto in sede referente, anche perchè non vedo come possa essere ravvisata la esistenza di un blocco. Nel 1970 si vedrà, se mai, se si debba o no riaprire un discorso come quello che stiamo facendo oggi, anche se ciò significherebbe che non saremo ancora riusciti a varare la legge di riforma universitaria. Invece noi ci auguriamo che di qui ad un anno, la riforma, bene o male, arrivi in porto.

Non capisco poi i motivi per cui il senatore Dinaro desidera la soppressione del terzo comma dell'articolo 1; le nuove norme prevengono infatti un aumento del numero degli « idonei », cioè dei candidati a future sanatorie, che finiscono sempre con l'immettere in ruolo persone non degne del posto che vanno ad occupare. Comunque la norma sulle terne non raggiunge gli estremi del *casus belli*, sempre però facendo salvi i concorsi già banditi, alcuni dei quali sono già terminati, che esulano dal provvedimento in esame.

Per i concorsi a cattedra, invece, vorrei che si tenesse conto dei molti giovani in attesa chissà da quanti mesi se non da anni. Si ricordi anche che il tempo utile per sostenere con probabilità di successo un concorso universitario non è poi così ampio.

Per quanto riguarda l'articolo 3, non ho afferrato bene che cosa, come dice il senatore Antonicelli, abbia voluto insinuare il senatore Spigaroli. A me non pare che esista il pericolo che è stato affacciato, perchè dire « fino all'entrata in vigore » oppure « fino all'approvazione » è suppergiù la stessa cosa. Ad ogni modo, se la dizione proposta dal senatore Spigaroli contribuisce a chiarire il concetto, ritengo possa essere accettata senza difficoltà.

Sulla sostanza della norma sono comunque consenziente: perchè favorire, in questo stato di interregno, la indiscriminata proliferazione di così dette nuove università in ogni angolo d'Italia?

Quanto alla questione dei tre miliardi per le opere universitarie, la proposta del signor Ministro mi sembra ottima; se poi una parte della somma deve servire per venire

incontro ai giovani studenti che non sono in condizione di poter sostenere le tasse universitarie, ritengo che costoro debbano anche dimostrare, magari attraverso un esame, di possedere requisiti tali da giustificare questo stanziamento straordinario a loro favore.

P E L L I C A N O' . Vorrei fare brevemente la storia di questo problema, che si è presentato sin dall'inizio dell'estate e per il quale da una parte della Commissione era stata sostenuta una certa soluzione, tenacemente contrastata da un'altra parte. A questa soluzione era collegata la tesi che sosteneva il blocco totale dei concorsi, nel convincimento che legghine di aggiustamento, transitorie o stralcio, avrebbero ostacolato l'iter della riforma universitaria e che il blocco dei concorsi, invece, avrebbe contribuito ad accelerare i lavori della riforma stessa.

La realizzazione di tale soluzione è stata lenta, difficile e non priva di contraddizioni: ultimamente siamo pervenuti allo stralcio relativo alla liberalizzazione degli accessi all'università, misura a prima vista apparsa degna di considerazione, ma contro cui abbiamo votato perchè non era integrata da una norma che assicurasse l'esercizio del diritto allo studio, cioè dalla concessione di congrue borse di studio a favore di tutti coloro che intendono accedere all'università.

Oggi constatiamo che quella parte della Commissione che riteneva opportuno il blocco dei concorsi si è divisa: è prevalsa così la tendenza favorevole all'apertura di nuovi concorsi.

Il problema è stato certo molto discusso: tuttavia le ragioni da noi precedentemente addotte per il blocco dei concorsi sembrano ancora valide, nè si vede quale nuovo elemento possa essere intervenuto per giustificare il compromesso al quale sta pervenendo la Commissione. Il presente disegno di legge crea in me, dunque, nuove preoccupazioni in ordine alla possibilità di impedire realmente la proliferazione delle università. A furia di cedimenti, quello che sta avvenendo per i concorsi avverrà anche per la istituzione di nuove università: il fatto è che sen-

za una severa programmazione il caos che oggi esiste si andrà sempre di più aggravando.

È stato poi proposto dal signor Ministro un articolo aggiuntivo che autorizza la spesa di tre miliardi di lire per le opere universitarie: è verosimilmente lo zuccherino per farci ingoiare il rospo. Ben vengano, comunque, questi tre miliardi, ma, come propone il senatore Romano, per il pagamento delle tasse dovute da studenti che si trovino in condizioni economiche disagiate.

B E R T O L A , relatore. Mi sembra che vi siano stati due tipi di interventi: quelli di carattere generale dei senatori Piovano e Pellicanò e gli altri sui vari articoli. Riservandomi di esprimere il mio parere su questi ultimi quando esamineremo i singoli articoli, desidero dire poche parole sulla posizione del senatore Piovano e del suo Gruppo posizione che poi coincide, nella sostanza, con quella del senatore Pellicanò.

Ora, se non vado errato, il senatore Piovano ha inteso dire questo: il nostro Gruppo era favorevole al blocco totale e intransigente di tutti i concorsi; siccome la fermezza con cui tale principio veniva sostenuto è stata intaccata e la iniziale drasticità ha perso gran parte del suo mordente, noi votiamo contro questo disegno di legge. La posizione del senatore Piovano si può dunque riassumere in questi termini: o il blocco totale o niente.

P I O V A N O . No, non ci siamo intesi: noi siamo per il blocco totale, senza altra alternativa. Una alternativa semmai sarebbe stata offerta, in considerazione delle osservazioni del collega Spigaroli a proposito della necessità di personale docente, da una larga immissione in ruolo di coloro che già oggi sono in cattedra, ma in base a nuove norme e non secondo la vecchia legge. Poichè ciò era impossibile, siamo stati costretti a mantenere la nostra intransigenza e a dire no a tutto quello che sa di vecchio sistema.

B E R T O L A , relatore. Io non discuto sulla posizione da voi assunta, avendo essa

pure una sua logica; mi permetto però di fare osservare che non ritengo che essa porti necessariamente alla conclusione che dunque si deve votare contro questo disegno di legge.

Il provvedimento è composito: in precedenza constava di un solo articolo, con un unico oggetto; poi con l'andar del tempo gli articoli sono diventati tre (e oggi, con la proposta del Ministro, diverranno quattro) e sono state inserite (è una tecnica legislativa a onor del vero non molto lodevole) norme su materie diverse.

Ora, coloro che sostengono il blocco totale, non devono (a mio avviso) arrivare alla conseguenza di un voto contrario: il senatore Piovano e il Gruppo del Partito comunista dovrebbero infatti distinguere e dire di essere contrari all'articolo 3 ma non (per esempio) all'articolo 2, che tratta un argomento del tutto diverso, riguardando esso un piccolo numero di ternati di qualche anno fa, cui oggi si cerca di dare una sistemazione.

P I O V A N O . Le cose che si dicono e si fanno qua dentro sono intelligibili con chiarezza a coloro che siedono in quest'aula: quelli che invece ne restano fuori sono spesso indotti a giudicare le cose in base a criteri molto più massicci e meno precisi che non quelli secondo cui giudichiamo noi. Ecco perchè può essere necessario a un certo punto giudicare un provvedimento in termini globali, anche se nel suo ambito sono compresi aspetti che possono essere accettati.

B E R T O L A , *relatore*. Senatore Piovano, si sentirebbe lei, in base a siffatta posizione, di votare, per esempio, anche contro l'articolo proposto dal Ministro, concernente i tre miliardi da dare alle Opere universitarie?

E con questo interrogativo mi sia consentito di concludere la mia replica.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Non intendo aggiungere altro a quello che ho già precedentemente esposto, riservandomi di intervenire, se mai, sui singoli emendamenti.

Farò solo una osservazione. Riconosco che il presente provvedimento riguarda materie

e questioni diverse; tuttavia esse vengono riunite da un unico denominatore fondamentale: quello degli interventi urgenti a favore della università, nello spirito della legge approvata ieri dalla Commissione della Camera e frutto dell'iniziativa di senatori appartenenti a questa Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

B E R T O L A , *relatore*. Propongo che l'esame e la votazione degli articoli si svolgano sugli articoli del disegno di legge numero 873-bis, nel testo accolto dalla Commissione in sede referente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do allora lettura dell'articolo 1 del predetto testo:

Art. 1.

Il bando dei concorsi a cattedra universitaria, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami di abilitazione alla libera docenza, è emanato, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nel mese di dicembre di ciascun anno.

Le Facoltà deliberano di provvedere con nuova nomina alla copertura di cattedre vacanti e trasmettono la richiesta di apertura di concorso al Ministro della pubblica istruzione entro il 30 settembre.

Per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandire dopo l'entrata in vigore della presente legge, la Commissione giudicatrice propone un solo vincitore per ogni posto messo a concorso.

Avverto che il senatore Codignola ha presentato un emendamento al primo comma, tendente a sostituire le parole « a partire dalla entrata in vigore della presente legge », con le seguenti altre: « a decorrere dal 1970 ».

D I N A R O . Chiedo se in base alla formulazione dell'articolo ora proposto dal

senatore Codignola i concorsi per il 1969 verrebbero egualmente banditi. Ricordo che non mi sono opposto al passaggio del disegno di legge in sede deliberante proprio perchè la formulazione concordata rappresentava solo uno spostamento di termini per il bando: dalla fine di marzo alla fine del 1969.

Se tale spostamento di termini venisse soppresso per il 1969, si modificherebbe sostanzialmente il testo approvato in sede referente per il cui trasferimento in sede deliberante, ripeto, non mi ero opposto.

Qualora, pertanto, la formulazione del testo del senatore Codignola dovesse significare, come mi pare significhi, soppressione dei concorsi per il 1969, pregherei il proponente di ritirare la sua proposta.

C O D I G N O L A . I concorsi del 1969 sono stati già banditi.

D I N A R O . La Commissione diede l'assenso per il passaggio alla sede deliberante dopo che era stato accolto, sul punto in esame, un testo di cui ora si chiede una sostanziale modifica. Non so quale procedura dovrei seguire (sono alla mia prima esperienza parlamentare) per oppormi all'ulteriore corso del provvedimento in sede deliberante, ma sono costretto a far presente la spiacevole situazione che si verrebbe a determinare.

F E R R A R I - A G G R A D I, *ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento e dichiaro che, se esso dovesse essere approvato, sarò costretto ad annullare i concorsi in fase di bando e a chiedere la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

B E R T O L A, *relatore*. Non mi sembra che la proposta del senatore Codignola sia tale da provocare simili conseguenze; se dovesse determinarle, credo che essa sia andata al di là delle intenzioni del suo presentatore. Esaminiamolo a fondo questo emendamento: può darsi che in buona fede si commettano errori, sempre possibili quando le proposte vengono presentate all'ultimo momento come abbiamo oramai l'abitu-

dine di fare. Mi sembra che la preoccupazione del senatore Codignola sia questa: adesso siamo in dicembre; quando il disegno di legge verrà definitivamente approvato, il 1969 sarà finito e saremo come minimo nel gennaio 1970. Bisogna perciò precisare che le nuove norme valgono dal 1970, perchè praticamente il 1969 è capitolo chiuso, dato che i concorsi sono stati già banditi, che il Ministro ha firmato i relativi decreti, e che non si può tornare indietro. Ritengo sia questa la posizione del senatore Codignola. Può comunque darsi che la sua proposta abbia ingenerato confusione. È quindi il caso di discuterla a fondo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Codignola insiste nella sua proposta?

C O D I G N O L A . Di fronte alla posizione del Ministro non posso insistere. Solo dico che non la capisco, perchè il provvedimento varrà certo dal 1970 in poi.

D I N A R O . No, per il 1969. È da marzo che stiamo discutendo.

C H I A R I E L L O . Evidentemente l'attività del Ministro si è uniformata proprio alle norme in esame: sarebbe sconcertante che esse venissero contraddette all'ultimo momento.

C O D I G N O L A . Ho presentato l'emendamento basandomi sulla premessa che il Ministro aveva già firmato da due settimane i bandi dei concorsi.

D I N A R O . Fino a ieri sera però i bandi non erano ancora apparsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

C O D I G N O L A . Comunque, non insisto sull'emendamento perchè non voglio mettere in pericolo l'approvazione del disegno di legge nel suo insieme.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo in esame nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)23^a SEDUTA (4 dicembre 1969)

Al secondo comma, il senatore Codignola propone un emendamento tendente a sostituire le parole « con nuova nomina alla copertura di cattedre vacanti » con le altre: « per concorso alla copertura di posti vacanti di professori di ruolo e di professori aggregati ».

C O D I G N O L A . Mi sembra inesatto parlare di nomina quando, al comma precedente, si introduce il concetto del concorso; inoltre i termini dell'apertura dei concorsi per posti di ruolo vanno coordinati con quelli per gli aggregati. Occorrerà disporre poi anche che l'apertura del concorso per i trasferimenti avvenga tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno. In tal modo si dà il tempo necessario per la decisione e, quindi, per la effettiva esecuzione della decisione entro il 30 settembre anche per i professori aggregati.

B E R T O L A , *relatore*. Se si tratta di una precisazione, il relatore è d'accordo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento al secondo comma proposto dal senatore Codignola, accolto sia dal relatore che dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma quale risulta dopo l'emendamento aggiuntivo testè accolto.

(*È approvato*).

Il senatore Codignola propone poi di inserire, dopo il secondo, il seguente comma aggiuntivo:

« Le coperture, mediante trasferimenti, di posto di professore di ruolo o aggregato, deliberate tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno, sono effettuate nel corso del mese di settembre ».

G E R M A N O' . Una precisazione per quanto riguarda la dizione di questo emen-

damento: anzichè dire « nel corso », è preferibile la forma « entro il 30 settembre ».

C O D I G N O L A . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Codignola, con la modifica formale suggerita testè dal senatore Germanò.

(*È approvato*).

I senatori Romano, Valeria Bonazzola Rühl, Ariella Farneti e Papa hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 1.

Anche il senatore Dinaro ha presentato un emendamento dello stesso tenore.

D I N A R O . L'emendamento soppressivo mira a non mutare i criteri vigenti fino all'entrata in vigore della nuova legge di riforma universitaria per le ragioni dette più volte e nelle più varie occasioni.

B E R T O L A , *relatore*. Il relatore è contrario alla soppressione del terzo comma dell'articolo 1.

Il motivo è semplice: si desidera non creare nuove attese che saranno poi nuovamente deluse e per le quali sono prevedibili sin d'ora le pressioni alle quali saremmo soggetti in sede di norme transitorie.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con le argomentazioni addotte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma, proposto dai senatori Romano ed altri e dal senatore Dinaro.

(*Non è approvato*).

Subordinatamente all'emendamento testè respinto, i senatori Romano ed altri hanno formulato un emendamento tendente ad aggiungere nel terzo comma, dopo le parole « Per i concorsi », le seguenti: « a cattedre universitarie nonchè ».

CHIARIELLO. Proprio non vedo il motivo di tale emendamento: la soppressione del secondo e del terzo vincitore significa rinunciare alla identificazione di elementi qualificati i quali non potranno non trovarsi fra tutti coloro che verranno considerati in seguito, con le disposizioni transitorie della riforma. In un concorso si spendono oltretutto somme notevoli: perchè dobbiamo rinunciare alla possibilità di avere fin d'ora quello che saremo costretti a cercare domani?

ROMANO. Non con i metodi attuali, che conosciamo bene.

CHIARIELLO. Al suo posto, senatore Romano, non mi farei tante illusioni; vedrà quelli che verranno dopo!

DINARO. Un chiarimento in relazione al primo comma, in cui si lascia in vigore la terna dei vincitori; nell'emendamento Romano, attualmente in discussione, al terzo comma, si tende a sopprimere la terna. Se è così, si rimette in discussione tutto il primo comma sul quale già c'è stato un voto della Commissione. Non capisco questa contraddizione e pertanto chiedo un chiarimento.

ROMANO. Il primo comma riguarda i termini in cui il bando è emanato; questo comma, invece, si riferisce al modo come espletare i concorsi: anzichè una terna, ci sarà solamente un vincitore. Mantengo, comunque, l'emendamento.

BERTOLA, *relatore*. In realtà non vedo nemmeno io questa contraddizione...

DINARO. Formalmente non c'è contraddizione, ma sostanzialmente sì!

BERTOLA, *relatore*. Nemmeno sostanzialmente. Capisco i motivi che hanno indotto i colleghi del Gruppo comunista a presentare questo emendamento: essi si ispirano tuttavia a una logica puramente formale e non sostanziale, perchè certo noi oggi abbiamo bisogno di numerosi professori di

ruolo, e se dei capaci vengono sistemati, vi sarà un alleggerimento della situazione che dovremo affrontare con le norme transitorie. D'altra parte, salvo qualche rarissima eccezione, si tratta di docenti che già oggi insegnano, e con incarichi da chissà quanti anni. Sono situazioni dunque completamente diverse da quelle di coloro che partecipano al concorso per assistenti. Ecco perchè dico che la logica è più formale che sostanziale. Per questi motivi il relatore non è d'accordo con la proposta del senatore Romano.

FERRARI-AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con le osservazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento subordinato presentato dal senatore Romano.

(Non è approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo accolto in sede referente.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo insieme che, con le modifiche apportate, risulta così formulato:

Art. 1.

Il bando dei concorsi a cattedra universitaria, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami di abilitazione alla libera docenza, è emanato, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nel mese di dicembre di ciascun anno.

Le Facoltà deliberano di provvedere per concorso alla copertura di posti vacanti di professore di ruolo e di professore aggregato e trasmettono la richiesta di apertura di concorso al Ministro della pubblica istruzione entro il 30 settembre.

Le coperture, mediante trasferimenti, di posti di professore di ruolo o aggregato, deliberate tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno sono effettuate entro il 30 settembre.

Per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandire dopo l'entrata in vigore

della presente legge, la Commissione giudicatrice propone un solo vincitore per ogni posto messo a concorso.

(È approvato).

Segue l'articolo 2 nel testo accolto dalla Commissione in sede referente:

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, limitatamente alla chiamata di vincitori di concorso compresi in terne tuttora valide, è prorogato, per l'anno accademico 1969-70, al 31 dicembre.

I vincitori di concorso di cui al comma precedente non ancora nominati possono anche essere proposti, dalle Facoltà, per la nomina in ruolo in soprannumero per le materie oggetto del concorso o per materie che siano parte di quelle. Alle relative nomine presso le Facoltà richiedenti provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

È altresì prorogato al 31 dicembre il termine di decorrenza dei trasferimenti di professori universitari deliberati dalle Facoltà entro il 31 ottobre 1969.

I senatori Carraro e Codignola hanno presentato a questo articolo un emendamento sostitutivo dei primi due commi così formulato:

« I vincitori di concorso negli anni 1967, 1968 e 1969 che non siano in ruolo possono essere proposti dalle Facoltà per la nomina anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso, o per materia che sia parte di quella. Alle relative nomine presso le Facoltà richiedenti provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto ».

CODIGNOLA. Nel precedente provvedimento per l'Università (n. 873) la validità della terna è stata portata da due a tre anni. Tenendo presente questa nuova validità, e considerando le esigenze dell'insegnamento universitario, sembra opportuno anticipare sin d'ora in qualche misura le norme transitorie che dovranno essere inse-

rite nella riforma, estendendo ai ternati dei concorsi interessati, e quindi degli anni 1967, 1968 e 1969 le norme in vigore per le nomine anche in soprannumero degli incaricati ultranovennali. Preferiremmo poi sopprimere il primo comma in cui si fa riferimento alla data del 31 dicembre, che non conviene precisare e, quindi, unificare la norma nel senso detto. In questo quadro verranno considerati anche i dimissionari vincitori di concorsi nei predetti anni.

CHIARIELLO. Dunque ci si limita ai concorsi del 1967, del 1968 e del 1969: di quelli precedenti non si parla?

CODIGNOLA. I ternati e i dimissionari degli anni precedenti verranno considerati in sede di riforma generale. Occorrerà peraltro precisare che la nomina in soprannumero è ammissibile solo quando non vi siano posti di ruolo disponibili.

CHIARIELLO. Sarà bene tenere presente anche il caso del vincitore di un concorso per una materia meno importante, che dopo sei mesi dalla nomina chiede l'insegnamento della materia principale: è una forma degenerativa che occorrerebbe eliminare; potrei citare numerosissimi casi del genere.

FERRARI-AGGRADI, ministro della pubblica istruzione. Capisco la preoccupazione espressa dal senatore Chiariello e aggiungo che alcuni di questi casi li ho dovuti correggere anche di recente.

BERTOLA, relatore. A questo emendamento, che unifica i primi due commi dell'articolo 2, il relatore è favorevole. Ma per comprendere tale soppressione bisogna avere presente la discussione che si è svolta nelle precedenti sedute. Su questo articolo si erano manifestate due posizioni: una rigida, che è quella rimasta nella formulazione accolta in sede referente, tendeva a concedere la cattedra solo ai ternati degli ultimi tre anni; un'altra, più ampia, proposta dal senatore Codignola, molto umana in se stessa, prevedeva l'estensione della possibilità del-

la chiamata a tutti i ternati, chiamati e dimissionari. Non fummo d'accordo, almeno io ed il senatore Carraro sulla proposta Codignola, nel timore di una incognita: qual era esattamente il numero dei docenti interessati? Questo emendamento, in sostanza, accoglie una posizione intermedia tra le due posizioni. Però sono anche d'accordo con la precisazione fatta dal senatore Codignola circa il soprannumero. Cioè: sì al soprannumero, ma laddove non ci siano posti disponibili, perchè non succeda, come purtroppo avviene (e diciamo per carità di Patria che avviene molto raramente), che un posto resta scoperto fino a quando non è occupato da una determinata persona. Questo non deve accadere. Se i posti sono scoperti devono essere occupati. Pertanto il relatore, oltre che essere favorevole all'emendamento proposto, è anche favorevole alla precisazione riguardante il soprannumero, fatta poco anzi dal senatore Codignola.

FERRARI - AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Apprezzo l'emendamento che ritengo molto opportuno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 2, presentato dai senatori Codignola e Carraro. Esso, con la integrazione accennata dal senatore Codignola e con alcune modifiche di coordinamento formale, risulta così formulato:

« I vincitori di concorso a cattedra universitaria negli anni 1967, 1968 e 1969 che non siano in ruolo possono essere proposti dalle Facoltà per la nomina anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, semprechè non vi siano, nelle Facoltà che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Alle relative nomine presso le Facoltà richiedenti provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto ».

(È approvato).

Dal senatore Codignola è stato presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2.

CODIGNOLA. Dal momento che la materia dei trasferimenti è stata regolata, in via generale, nel terzo comma dell'articolo 1 testè approvato, ritengo opportuno, anche data la prossimità della scadenza del 31 dicembre, evitare scompensi alla regolarità dei corsi universitari già iniziati.

PAPA. Non comprendo il rinvio alla disciplina generale dell'articolo 1: la norma ora in esame, infatti, intende provvedere precisamente alla particolare situazione del corrente anno accademico. Ricordo che il comma venne introdotto su proposta della mia parte politica: noi avevamo richiesto che fosse prorogato al 31 dicembre prossimo il termine di decorrenza dei trasferimenti, ed il senatore Carraro suggerì di precisare che la proroga si sarebbe applicata limitatamente ai trasferimenti deliberati entro il 31 ottobre scorso. Che cosa è cambiato, da allora, perchè la Commissione debba mutare avviso? Davvero non lo comprendo, senatore Codignola.

CARRARO. Evidentemente si tiene presente che il 31 dicembre è molto vicino...

PAPA. Se è per questo, lo era anche quando il terzo comma fu accolto in sede referente.

CHIARIELLO. Non comprendo neppur io il motivo di tale soppressione. Come ho già avuto modo di far notare in sede referente, vi sono dei professori i quali sono stati chiamati dalle Facoltà per il trasferimento entro il mese di ottobre, ma, siccome occorre che trascorrono 30 giorni per dar tempo agli eventuali ricorsi da parte di altri professori, la data del 31 ottobre è stata senz'altro superata e di conseguenza costoro non potranno essere trasferiti lasciando così vacante la cattedra per un anno. Ora, questo ritardo si è verificato appunto a causa della sospensione per quattro mesi dei trasferimenti.

Questo evidentemente cozza con l'idea che abbiamo tutti di servire, se non la verità, certamente la giustizia di una causa!

C O D I G N O L A . Il problema è che, consentendo trasferimenti durante l'anno accademico, andremmo a spezzare un corso già iniziato, dal momento che questo provvedimento potrà entrare in funzione solo alla fine di gennaio. Non si pregiudica nulla se per chi ha chiesto il trasferimento la decorrenza sarà a partire dal prossimo 31 ottobre.

C A R R A R O . Questa norma era stata accolta, in sede referente, sulla base di un certo ragionevole compromesso, tenendo presenti una serie di motivi; a mio avviso, comunque, in considerazione di quanto già stabilito nell'articolo 1, il comma andrebbe quanto meno riformulato: si dovrebbe infatti stabilire che le chiamate dei vincitori di concorso in terne tuttora valide nonchè le chiamate per trasferimento per l'anno 1969 possono avvenire entro il 31 dicembre. Però, se si accetta tale soluzione, bisognerà modificare il comma anche in un'altra parte: si dovrà fare riferimento non alle chiamate deliberate dalle Facoltà entro il 31 ottobre, ma alle dichiarazioni di vacanza avvenute (per esempio) entro il 31 luglio, perchè c'è stato un certo periodo durante il quale è stata sospesa la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle dichiarazioni di vacanza. Insomma, l'accoglimento del comma nel testo redatto dalla Commissione in sede referente non sembra possibile.

C H I A R I E L L O . Molte volte le Facoltà non sono state in grado di procedere e sono riuscite a farlo soltanto nel mese di ottobre. Per questo motivo si era convenuto di approvare quel terzo comma.

C A R R A R O . A me sono stati segnalati casi di dichiarazioni di vacanza deliberate entro il mese di luglio e apparse sulla *Gazzetta Ufficiale* solo il 14 ottobre: con l'impossibilità quindi di operare la chiamata perchè non era trascorso il mese previsto.

C H I A R I E L L O . Questo è il punto, e proprio tenendo presenti questi casi era stato approvato il terzo comma.

S O T G I U . È vero; i casi sono pochi, ma ci sono.

C A R R A R O . Vorrei in ogni caso aggiungere di non aver difficoltà a tenere fermo il termine del 31 dicembre; se, però, nella previsione che questo provvedimento non sia approvato entro il 31 dicembre, si proponesse di ulteriormente prorogare anche detto termine, allora non vi sarebbe la mia personale disponibilità. E tale indisponibilità deriva dalla obiettiva constatazione che se andiamo più in là veniamo ad inserire nell'università motivi di scompiglio e non di aiuto al suo buon funzionamento.

F O R T U N A T I . Avrei bisogno di un chiarimento: allo stato dei fatti, mi pare che, se i trasferimenti sono stati deliberati entro il 31 ottobre, non c'è bisogno di nulla. Nel testo si parla infatti di trasferimenti deliberati, e ciò significa che il decreto è già stato pubblicato.

S O T G I U . Se il Consiglio di facoltà ha deciso la chiamata il 20 ottobre, dalla deliberazione deve passare un mese: si arriva al 20 novembre e la decorrenza del trasferimento viene spostata, per l'articolo 4 della legge n. 62 del 1967, al 1° novembre del successivo anno.

F O R T U N A T I . Allora la norma tecnicamente è mal formulata: si vuol dire che è deliberato il provvedimento di trasferimento e non il trasferimento.

C H I A R I E L L O . Ma nel testo non si dice che è deliberato il trasferimento; si parla della decorrenza del trasferimento.

F O R T U N A T I . L'espressione non mi sembra propria.

C O D I G N O L A . Desidero dichiarare che mi sono ulteriormente convinto della giustezza della mia opinione in seguito alle ultime osservazioni del senatore Carraro. Egli ha detto che — nel caso del suo mantenimento — bisognerà modificare il testo del comma per la parte relativa ai ternati,

ma a condizione che si conservi il termine originario del 31 dicembre.

Ora, senatore Carraro, è evidente che ciò significa far tornare il provvedimento al Senato: la Camera non potrebbe non essere messa nella necessità di ritoccare questo termine! Nella migliore delle ipotesi questo provvedimento sarà infatti in discussione alla Camera l'ultima settimana di dicembre (ma io sono convinto che verrà posto in discussione in gennaio), dopo di che non potrà essere accolto il termine del 31 dicembre.

Parliamoci allora con tutta schiettezza: vogliamo riavere qui il disegno di legge oppure vogliamo approvarlo? Bisogna assumersi la responsabilità di dire se questo provvedimento deve essere approvato o se lo si vuole seppellire subito.

C H I A R I E L L O . Mi pare che si stia facendo una questione molto complessa per una cosa di non grande rilievo. Si tratta di accogliere la seguente norma: « È altresì prorogato al 31 dicembre il termine di decorrenza dei trasferimenti di professori universitari deliberati dalle Facoltà entro il 31 ottobre 1969 ». Poichè, come già è stato detto, per qualche mese le deliberazioni sui trasferimenti sono state bloccate, ci sembra giusto dare questa possibilità a coloro che sono stati danneggiati. Del resto, i pochi giorni trascorsi dall'approvazione del provvedimento in sede referente non hanno fatto cadere i motivi che avevano indotto la Commissione ad esprimere appunto parere favorevole.

C O D I G N O L A . Non bisogna dimenticare, però, che i corsi sono già iniziati!

C H I A R I E L L O . I corsi sono appena iniziati, ma già sapendosi quale sarebbe stato il nuovo titolare.

C O D I G N O L A . Non è giusto che gli studenti, avendo già iniziato il corso con un docente, se lo vedano improvvisamente cambiare.

C H I A R I E L L O . Ma consideri che si tratta di professori i cui trasferimenti so-

no stati bloccati per quattro mesi. Del resto si tratta di un comma che è stato approvato in sede referente all'unanimità.

C O D I G N O L A . Non ad unanimità, ma a maggioranza. Da allora, sono passati comunque venti giorni e il termine del 31 dicembre non è più applicabile.

I A N N E L L I . Non sono favorevole al mantenimento di questo terzo comma.

F O R T U N A T I . Mi pare di aver capito che la norma riguarda quei professori nei cui confronti è già avvenuta la chiamata, ma che non possono essere trasferiti perchè è necessario il decorso del termine di un mese previsto per i ricorsi dei terzi che avevano presentato analoga richiesta. Allora, a mio avviso, il pericolo di un ritardo nell'approvazione di questo provvedimento da parte della Camera non significherebbe nulla; e, dal punto di vista giuridico, la norma non sarebbe priva di fondamento.

C O D I G N O L A . Ma se si tratta di una proroga di termini!

F O R T U N A T I . Si può sempre dire che è una decisione avvenuta entro il 31 dicembre ed è valida.

B E R T O L A , *relatore*. Sono d'accordo con quanto detto dal senatore Carraro e sono disposto ad approvare il comma in un nuovo testo. Però non possiamo nasconderci che tutto questo andrebbe bene se avessimo la certezza che il provvedimento verrà approvato dalla Camera entro il 31 dicembre. La Camera dei deputati tuttavia potrebbe non approvare entro questo termine o perchè intende respingere il disegno di legge o perchè vuole un maggior approfondimento. Se non l'approva, l'argomento è chiuso e noi non possiamo fare più nulla. Se invece lo approva e lo approva nel testo del Senato, col termine del 31 dicembre, di fatto si verificherebbe che alcuni posti, comunque assegnati e coperti, dovrebbero essere conferiti ad altri. Si rischia di provocare quindi delle situazioni difficili: gli studenti dovrebbero

seguire metà del corso con un docente e l'altra metà con un altro. Se poi l'altro ramo del Parlamento dovesse riviarcì il provvedimento con un termine nuovo (a parte l'impegno, che potremmo prendere, di non approvare tale data), non solo le difficoltà per i corsi di insegnamento non sarebbero superate, ma il provvedimento in esame rischierebbe davvero di non essere più varato.

Come uscirne? Tutto si risolverebbe se il provvedimento entrasse in vigore prima del 31 dicembre. Ma sappiamo che disegni di legge anche urgenti hanno sostato a lungo presso l'altro ramo del Parlamento prima di essere approvati. Bisognerebbe allora trovare il modo di dire che se non lo si ottiene quest'anno, al trasferimento si avrà diritto il prossimo anno.

C H I A R I E L L O . Ma ciò è pacifico! La nomina a titolare della cattedra di fatto c'è già, manca solo la firma del Ministro sul decreto.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Confermo quanto ho detto in precedenza. Per quanta propensione si abbia per questa norma, le considerazioni qui esposte non possono essere sottovalutate. Il mio convincimento è che sia estremamente difficile che la Camera dei deputati possa approvare il disegno di legge entro il 31 dicembre. Non solo, ma sono convinto che se il disegno di legge fosse trasmesso con l'indicazione della validità appunto entro il 31 dicembre, l'altro ramo del Parlamento non gradirebbe l'implicito invito ad approvarlo rapidamente, che negherebbe anche il suo diritto a discutere con l'ampiezza che riterrà opportuna. Ed allora, se, come è logico ritenere, il provvedimento non entrerà in vigore entro il 31 dicembre, sussisteranno tutti gli inconvenienti lamentati. Non si tratta di cattiva volontà.

P A P A . La situazione era identica dieci giorni fa e un così breve periodo non può assolutamente averla modificata. Mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo accolto in sede referente.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'impressione che così facendo non faciliteremo l'iter del provvedimento. Tuttavia mi rimetto alle decisioni della Commissione: in certo qual modo ci assumeremo assieme ogni responsabilità.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma proposto dal senatore Codignola.

(È approvato).

L'articolo 2 resta composto pertanto del comma unico poc'anzi approvato.

Segue l'articolo 3 nel testo accolto in sede referente:

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario sono sospesi la creazione e il riconoscimento di nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di Facoltà o di corsi di laurea da istituire nella stessa località in cui ha sede la Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

Il senatore Spigaroli ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« Dall'entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione della legge di riforma universitaria non possono essere autorizzate o riconosciute nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facoltà o corsi di laurea da istituire nella stessa località in cui ha sede l'università statale o riconosciuta che ne fa richiesta ».

S P I G A R O L I . In relazione alle obiezioni mosse a questo emendamento mi sembra opportuno dire alcune cose. In effetti si sono manifestati due tipi di obiezioni: quella del senatore Antonicelli il quale dice che, in tal modo, mutiamo la sostanza del provvedimento, e l'altra obiezione secondo la quale si ritiene inutile e superfluo l'emendamento stesso.

Io penso, invece, che proprio l'obiezione del senatore Antonicelli convalidi la mia preoccupazione.

Il senatore Codignola ha avuto l'amabilità di chiedersi se qualcuno non mi abbia suggerito quel testo; il fatto è che ho avuto molte perplessità e che ho cercato una soluzione di ricambio a quella dell'ordine del giorno, che consentisse una più chiara formulazione dell'articolo 3; ho chiesto certo pareri e suggerimenti e in questa ricerca ho trovato molti consensi alla mia preoccupazione e alle mie perplessità. Soprattutto l'espressione « sono sospesi la creazione e il riconoscimento » può dare adito a interpretazioni controverse, a equivoci. Quando si dice: « non verranno istituiti, non possono essere istituiti », si sa cosa si vuol dire: si vuol dire che non potranno essere emanati decreti di istituzione. Quando invece si dice che è sospesa la « creazione », allora le cose cambiano: si potrebbe anche pensare che sia possibile bloccare una università per cui c'è già il decreto di istituzione. La creazione, a mio avviso, comprende l'istituzione e la realizzazione. In altre parole, una volta emesso il decreto, potrebbe intervenire la sospensione della facoltà non ancora pienamente realizzata sul piano pratico. Ecco qual è la mia preoccupazione.

La mia parte ha sempre dato all'articolo 3 un significato che ha onestamente tenuto a rendere noto in tutte le sedi, richiamandosi alle note dichiarazioni del Ministro; dunque se il significato della norma è quello, va detto esplicitamente; in caso contrario, è chiaro che non possiamo a maggior ragione accettare l'articolo 3 nel testo attuale. Ecco perchè abbiamo ritenuto opportuno presentare l'emendamento sostitutivo.

ANTONICELLI. Mi sia permesso fare delle riserve sul nuovo testo proposto dal senatore Spigaroli, in cui sembra insinuarsi una volontà in qualche misura elusiva della portata originaria della norma.

PIOVANO. Il senatore Spigaroli ha espresso con grande chiarezza lo spirito dell'emendamento da lui proposto. Ma proprio

da questa chiarezza segue la nostra fermezza nel respingere l'emendamento. Obiettivamente, infatti, l'emendamento non fa che allargare il numero delle facoltà di nuova istituzione, facoltà che noi avremmo voluto vedere bloccate con la maggiore intransigenza.

GERMANO'. Ho una preoccupazione. Non vorrei che questa disposizione, sia nell'una che nell'altra versione, possa essere di ostacolo alla istituzione dell'università in Calabria.

PIOVANO. Se mi consente, collega Germanò, non c'è nessun pericolo che venga bloccata l'università della Calabria, e ciò perchè con quell'università siamo veramente in alto mare!

BERTOLA, relatore. Premesso di non essere entusiasta del testo dell'articolo 3, osservo che con l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli la norma si fa più chiara, ma la sostanza resta la stessa. Vorrei invece dire al senatore Codignola che il relatore gradirebbe che invece delle parole: « fino all'entrata in vigore della legge di riforma sull'ordinamento universitario » (che, nonostante tutta la nostra buona volontà, non possiamo sapere con certezza morale — non dico matematica — quando sarà approvato), si scrivesse: « fino all'anno accademico 1970-71 ». Sarebbe meglio mettere una data.

CODIGNOLA. Se si indicasse l'anno accademico 1971-72, sarei d'accordo.

FERRARI-AGGRADI, ministro della pubblica istruzione. Mettiamo qualche incentivo a favore della riforma e a sostegno di coloro che la vogliono attuare.

PIOVANO. Onorevole Ministro, è proprio sicuro che sia un incentivo? A qualcuno potrebbe interessare rimandare all'infinito la riforma per restare nel sistema attuale.

BURTULO. Dal punto di vista di una corretta tecnica legislativa, ogni interpreta-

zione, siccome si tratta di norma transitoria, deve essere chiaramente definita. Qui invece noi facciamo riferimento ad un provvedimento che non sappiamo se e quando diventerà legge. Questo è del tutto abnorme. Io direi di stabilire la data del 31 dicembre 1970.

D I N A R O . Per ragioni di coerenza con tutta la condotta da me seguita in questa materia, dichiaro che voterò contro l'articolo 3 anche nella nuova formulazione proposta dal senatore Spigaroli, che peraltro, a mio avviso, è senz'altro più precisa e più accettabile di quella precedente.

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro della pubblica istruzione. Invece di dire « sono sospesi la creazione e il riconoscimento di nuove istituzioni universitarie », potremmo dire « non possono essere autorizzate e istituite nuove istituzioni ».

C O D I G N O L A . L'espressione « istituite nuove istituzioni » è cacofonica; bisogna usare una formula diversa.

S O T G I U . Un chiarimento: con l'approvazione di questo articolo, potrebbe essere istituita nel Lazio la seconda università?

S P I G A R O L I . Si potrebbe precisare che la nuova istituzione non potrà aver luogo in via amministrativa.

S O T G I U . Non ha senso parlare di modalità dato che si tratta di una legge la quale sospende la creazione e il riconoscimento di nuove istituzioni universitarie fino all'entrata in vigore della legge di riforma.

B E R T O L A , relatore. L'osservazione del senatore Sotgiu è molto pertinente; fino a quando sarà in vigore la legge che stiamo per varare non potranno essere istituite altre Università. Non mi sembra che significherebbe molto aggiungere « in via amministrativa ». Mi ero permesso di fare la proposta che fossero aggiunte le parole: « fino all'anno accademico 1970-71 », ma il Mini-

stro non l'ha accettata, a quanto sembra di capire...

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro della pubblica istruzione. Ho esaminato il testo dell'emendamento. In apparenza è diverso dall'articolo 3 del testo approvato in sede referente, ma in realtà non comporta cambiamenti nel suo significato genuino, pur contribuendo in modo apprezzabile a chiarirne la portata. Penso quindi di poterlo accogliere. Vorrei comunque pregare il senatore Spigaroli di togliere le parole: « Dall'entrata in vigore della presente legge », che non mi paiono indispensabili: tutte le norme qui stabilite entreranno in vigore dopo la pubblicazione della legge.

In definitiva, si tratta di una modifica di forma e non di sostanza. Debbo dire che le parole: « sono sospesi la creazione e il riconoscimento » io le ho interpretate (e le interpreto) nel senso che non sia possibile sospendere ora quelle autorizzazioni e quei riconoscimenti ai quali, entro i limiti dell'opportuno e del conveniente, si è ritenuto doveroso dar corso.

Posso interpretare questo emendamento come un chiarimento di tale concetto, sul quale ci eravamo del resto già intesi. Come ho detto, lo accetterei perchè precisa, non perchè modifica qualcosa.

S P I G A R O L I . A me sembra opportuno accogliere il suggerimento di inserire la precisazione che il blocco delle nuove istituzioni riguarda esclusivamente gli atti di natura amministrativa, e che con legge sarà sempre possibile istituire nuove facoltà o università.

Quanto all'emendamento al mio emendamento proposto dall'onorevole Ministro, posso aderire, prendendo atto della precisazione che la norma in discussione avrà efficacia non retroattiva, ma solo dopo l'entrata in vigore della legge.

S O T G I U . Il decreto del Presidente della Repubblica è un atto amministrativo?

P R E S I D E N T E . Non è certo un atto legislativo: è un atto normativo di natura amministrativa.

Il nuovo testo risulta allora così formulato:

« Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di Facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta ».

D E Z A N . L'articolo 3 esclude nuove istituzioni e nuovi corsi di laurea; ora esiste — a nostra conoscenza specie nel Nord — il sistema della così detta « ripetizione » dei corsi, dovuta non tanto a ragioni di prestigio, perseguite dalle provincie che i corsi in parola richiedono, quanto ad esigenze pratiche dell'Università (eccedenze di alunni, quasi impossibilità di assicurare un corretto funzionamento delle lezioni, eccetera). Queste ripetizioni possono, in qualche caso, dar luogo a qualche speculazione. In linea di principio io non riterrei che l'articolo 3 le debba escludere (naturalmente ammettendo la richiesta di ripetizione, chiaramente motivata con valutazioni pertinenti). Però dalla discussione che si è svolta mi rendo conto che delle perplessità potrebbero nascere per l'autorizzazione delle ripetizioni negli anni venturi prima dell'approvazione della riforma dell'università; chiedo quindi che, quanto meno, rimanga chiaro, attraverso un ordine del giorno che mi permetto di presentare, che venga garantita la continuità dei corsi, la cui ripetizione abbia ottenuto l'autorizzazione quest'anno o negli anni precedenti. Per esempio, se il primo anno del Politecnico ha funzionato, deve essere garantito anche il funzionamento del secondo corso, sempre su domanda motivata. Ciò non mi pare che interferisca nello spirito del nostro provvedimento e soprattutto non interferisca con il principio, che condivido pienamente, che non bisogna in alcun modo pregiudicare il futuro ordinamento universitario. Sottolineo che mi preoccupo di corsi il cui svolgimento ha suscitato il favorevole giudizio del Ministero. Questo mi sono permesso di chiedere in un ordine del giorno. Ripeto che si tratta di ripetizione

di corsi già approvati nell'anno accademico in corso o negli anni precedenti, e che non mi riferisco a nuove iniziative.

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori De Zan e Franca Falcucci è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

nello spirito dell'articolo 3 del disegno di legge n. 873-*bis*, recante disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza,

invita il Governo ad assicurare la continuità dei corsi di laurea la cui ripetizione, su domanda delle Università giustificata dalla inidoneità delle sedi, è stata consentita a cominciare dall'anno accademico 1969-1970 o da anni accademici precedenti fuori della località in cui ha sede l'Università ».

C O D I G N O L A . Ma che cosa vuol dire « ripetizione di corsi »? Se ci sono troppi alunni si tratta di avere un numero maggiore di insegnanti, non un altro corso!

D E Z A N . Alle volte, anche le sedi non sono idonee.

C O D I G N O L A . Se si tratta di sedi, il tema non rientra in questo argomento; se invece vogliamo parlare di sdoppiamento di corsi, occorrono maggiori chiarimenti.

D E Z A N . Porto un esempio che conosco molto bene. Al Politecnico di Milano, dato l'alto numero di studenti, è stato chiesto di ripetere dei corsi in altra sede...

C O D I G N O L A . Allora si tratta di un altro corso di laurea, in sede diversa. È proprio questo che vorremmo fosse vietato dalla legge.

D E Z A N . Faccio osservare che le lezioni vengono ripetute dagli stessi professori!

C O D I G N O L A . Ma in altra sede!

D E Z A N . Pongo il caso di un'autorizzazione già concessa negli anni scorsi o quest'anno: nei suoi confronti, la nostra legge non potrà avere valore retroattivo.

F O R T U N A T I . Gli stessi corsi non possono essere ripetuti dagli stessi professori, perchè altrimenti si avrebbero professori con due incarichi, mentre oggi un professore non può avere che un solo incarico: la legge non consente ormai alcuna eccezione. Non riesco a capire come il Ministero blocchi quasi tutte le richieste di raddoppio o triplicazione di incarichi, dicendo che non ci sono fondi. Allora succede quel che succede quando si passa da una università statale a una non statale. Ci sono professori universitari che, non potendo avere incarichi nella loro sede, vanno in certe province, vengono pagati dalle stesse e quindi eludono la norma.

Io penso che bisogna mettere tutti i professori universitari nelle stesse condizioni.

P R E S I D E N T E . Vuole concludere il senatore De Zan?

D E Z A N . Il discorso che si sta aprendo adesso potrebbe essere interessante se riguardasse il futuro. Ora, mi rendo conto che con l'articolo 3 potrebbe considerarsi preclusa la possibilità della soluzione cui accennavo della « ripetizione di corsi ». Nulla da osservare per il futuro. Rimane però il problema di corsi iniziati già nel 1967-68 e con l'anno accademico in corso. Mi domando che cosa avverrà per questi, perchè sono state affrontate spese, attrezzati dei locali, eccetera.

C O D I G N O L A . Evidentemente, non si tratta di nuove istituzioni.

D E Z A N . Mi basta l'assicurazione che la continuità, in attesa della nuova legge di riforma, è garantita, ciò che vuol dire passaggio dal primo al secondo anno. Rimanga agli atti questo.

P R E S I D E N T E . Lei ritira, quindi, l'ordine del giorno?

D E Z A N . No, lo mantengo, soprattutto se vi saranno convergenze nel merito.

P R E S I D E N T E . Esso comunque sarà preso in esame al termine della discussione sugli articoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proposto dal senatore Spigaroli, nel testo modificato, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Dai senatori Piovano, Sotgiu, Papa, Romano, Bonazzola Rühl Valeria e Farneti Ariella è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere al comma unico dell'articolo 3 il seguente comma:

« È altresì sospesa, per lo stesso periodo di tempo, la facoltà di modificare con decreto del Presidente della Repubblica, gli statuti delle università attualmente in vigore, nonché quella di innovare comunque in materia di ordinamenti delle facoltà universitarie. Ogni provvedimento in merito resta di esclusiva competenza del Parlamento ».

P I O V A N O . Noi abbiamo più volte segnalato come, mentre siamo qui a discutere, le università stiano cambiando faccia, proprio per via della istituzione di nuove cattedre di nuovi corsi, di nuovi istituti, e così via. La riforma, a cui tanto stiamo lavorando, è sempre più compromessa. È questo uno di quegli aspetti degenerativi di cui dicevamo all'inizio.

Lo spirito del nostro emendamento è di cercare di arginare almeno in parte questa degenerazione, e in questo spirito io prego i colleghi di volerlo considerare.

I A N N E L L I . L'ultimo periodo dell'emendamento è pleonastico perchè, se effettivamente noi non diamo la possibilità alla Pubblica amministrazione di operare innovazioni o modificazioni, è chiaro che qualsiasi altra modificazione deve avvenire con provvedimento legislativo.

D'altra parte è pure tecnicamente e legislativamente sbagliato dire che ogni provvedimento è riservato al Parlamento, perchè

è chiaro che il Parlamento delibera con legge.

Le argomentazioni del collega Piovano sono abbastanza perspicaci e possono essere prese in considerazione. Io non avrei difficoltà ad accogliere l'emendamento, però con l'eliminazione dell'ultimo periodo.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Comprendo queste preoccupazioni e io accetto ogni raccomandazione al riguardo. Però introdurre una norma rigida, e per qualsiasi cambiamento rendere necessaria una legge (certamente non manco di riguardo al Parlamento se rilevo che per concludere l'iter di una legge molto spesso occorrono dei mesi), è cosa secondo me contraria a criteri di razionalità.

Accetto il vincolo per le nuove istituzioni, perchè può essere utile per fronteggiare situazioni di pressione, veramente incresciose, che a volte si verificano; ma per quanto riguarda la materia degli statuti non mi sento di togliere all'Esecutivo ogni possibilità di movimento, a parte la totale sfiducia sottintesa, che io non posso accogliere. Non ritengo che il Governo e il Ministero possano svolgere una qualsiasi azione di un certo significato avendo le mani legate a questo modo. Mi posso impegnare a non fare alcuna modifica, non giustificata da urgenza, ma non posso accettare una norma di questo genere. Ci sono determinate richieste che riguardano (per esempio) il magistero e per le quali, se il Senato mi dice di non fare niente, io posso convenire; ma vi sono altre situazioni (penso ad architettura) per cui sono in corso alcune iniziative che devo portare avanti. I presidi sono stati unanimi nel rivedere una certa normativa degli statuti, salvo il dissenso di pochi: perchè togliermi questa possibilità?

SPIGAROLI. A proposito delle modifiche degli statuti, si è genericamente parlato ora di degenerazione; in realtà parecchie di queste modifiche creano situazioni tutt'altro che degenerative. Voglio dire che in materie determinate le modifiche sono realmente richieste da fondate esigenze. Non possiamo nasconderci che mentre discuta-

mo, i tempi mutano, il progresso delle scienze impone nuovi insegnamenti e che materie, una volta di scarsissimo rilievo, sono oggi divenute di primo piano.

Noi stessi abbiamo da poco concesso agli studenti un'ampia libertà nella scelta del piano di studio: dobbiamo essere coerenti con questo spirito, anche di fronte ai problemi analoghi che si presentano ai diversi livelli. Se abbiamo concesso ai giovani di fare delle scelte e proporre nuovi insegnamenti, dobbiamo dare alle facoltà la possibilità di istituire questi nuovi insegnamenti. Potranno verificarsi abusi e anche casi di proliferazione di nuove materie, ma a questo fenomeno non possiamo ovviare, per il momento, altro che rivolgendo al Ministro la fervida raccomandazione di vagliare con la massima attenzione le modifiche proposte.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprimo francamente il mio pensiero: io vorrei che si evitasse il non accoglimento del comma aggiuntivo perchè ciò potrebbe dare risalto alla tesi contraria. Condivido la sostanza dell'emendamento e riconosco che da parte nostra, in un certo senso, vi può essere stato qualche eccesso.

Sono dunque disposto ad accettare un ordine del giorno che esprima in modo chiaro l'indirizzo di cui si tratta ed altresì a prendere l'impegno di comunicare al Parlamento qualsiasi modificazione di statuto.

FORTUNATI. Insisto invano da venti anni su questo problema. Sta di fatto, onorevole Ministro, che la soluzione adottata del ricorso al decreto del Presidente della Repubblica — anche se tutti i giuristi consultati mi hanno dato torto — è illegittima costituzionalmente perchè con un atto amministrativo viene predeterminato il livello della spesa pubblica. Ad esempio, con decreto del Presidente della Repubblica è stato completamente modificato il corso di laurea in scienze politiche e gli insegnamenti, da dieci o venti, sono diventati cinquanta; ciò significa che con decreto si è modificato il livello della spesa pubblica, mentre il nostro ordinamento oggi è retto dal principio

che non si può procedere ad un aumento, ad una modifica della spesa pubblica, se non per legge.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. È un criterio proprio del Ministero della pubblica istruzione procedere con atto formalmente amministrativo (molto spesso si tratta di un decreto del Ministro) a nuove istituzioni di classi e anche di licei classici e scientifici: ai relativi stanziamenti si provvede, naturalmente, nell'ambito delle disponibilità fissate nella legge di bilancio.

FORTUNATI. Non discuto su ciò, nè ho voluto entrare nel merito del problema. Rilevo tuttavia che la norma che regola la scuola secondaria precede in realtà la Costituzione: il potere che ha oggi il Ministro della pubblica istruzione deriva da una legge nata tra il 1923 e il 1943...

IANNELLI. Ma all'erogazione dei fondi destinati alla spesa si provvede sempre con atti amministrativi!

FORTUNATI. Infatti tutti i decreti del Presidente della Repubblica si richiamano per quanto attiene al settore universitario, al regio decreto-legge n. 1071 del 1935, ove si prevede che, in definitiva, « con decreto reale » è possibile far tutto. Si dice: poichè al posto del Re vi è oggi il Presidente della Repubblica, è sufficiente sostituire al primo il secondo. Ma è un argomento che non mi ha mai persuaso.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Fortunati ha sollevato un problema di carattere finanziario. Voglio ricordargli però che noi non siamo liberi *ad libitum*, ma possiamo operare nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Cosa è avvenuto ad esempio questo anno? Io ho ritenuto che gli stanziamenti di bilancio consentissero margini per numerose istituzioni in licei classici e scientifici, magistrali, eccetera, e pertanto ad esse abbiamo proceduto. La qual cosa non ho potuto fare per gli istituti professionali, per i

quali in modo certo e inequivocabile gli stanziamenti erano inferiori alle ordinarie necessità. Altra questione è poi che la legge riconosca alcune spese come obbligatorie, alle quali cioè bisogna far fronte anche in carenza di stanziamenti di bilancio; è una disposizione di natura diversa, che risponde a interessi di ordine pubblico. Ribadisco ad ogni modo che rientra nella nostra competenza provvedere con decreto amministrativo ad atti di tal tipo.

FORTUNATI. Le mie osservazioni non riguardavano, in un certo senso, il Ministero della pubblica istruzione ma investivano un problema di ordine generale. La Costituzione stabilisce in modo tassativo i poteri del Presidente della Repubblica e tra questi non esiste il decreto come forma autonoma: in materia, compiti del Capo dello Stato sono di promulgare leggi e regolamenti.

Tornando al nostro settore, non riveste particolare importanza la modifica del nome di una disciplina o l'aggiunta di una disciplina d'insegnamento. Diverso, però, è il caso dell'istituzione di un nuovo corso di laurea (e negli ultimi anni numerosi corsi di laurea sono stati istituiti con decreto del Presidente della Repubblica). In sede di esame della riforma universitaria, questa Commissione ha già approvato una norma in base alla quale sarà la legge a fissare la tipologia dei titoli di laurea: è un vincolo che si può accettare senonchè, nel momento stesso in cui è accolto in linea di principio, si istituiscono nuovi corsi, e si preconstituiscono condizioni che, per necessità di cose, pregiudicano la futura regolamentazione dipartimentale.

In linea di principio siamo tutti concordi nell'affermare che si deve giungere alla riforma universitaria in una situazione che non la pregiudichi, in partenza. Quando però si istituisce un nuovo titolo di laurea, allora non c'è dubbio che il problema si pone e che in pratica, al di fuori di ogni discussione e di ogni dibattito parlamentare, si preconstituisce un volto dell'Università che può non essere quello voluto dal Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dopo le dichiarazioni fatte dal Ministro, desidero sapere se il senatore Piovano, insieme con gli altri colleghi firmatari, intende trasformare lo emendamento presentato in un ordine del giorno.

P I O V A N O . Il quesito posto ci mette in un certo imbarazzo perchè la prassi in virtù della quale il Ministro invita a ritirare determinate proposte fa sì che, poi, di queste proposte non resti traccia alcuna, il che non contribuisce alla chiarezza delle posizioni reciproche.

Ci rendiamo altresì conto che mettere puramente e semplicemente ai voti la nostra proposta si risolverebbe in un nostro insuccesso poichè è chiaro che il Governo sarebbe sostenuto dalla maggioranza.

Pertanto, anche se malvolentieri, accettiamo la proposta del Ministro di ritirare lo emendamento trasformandolo in ordine del giorno, il quale potrebbe avere il seguente tenore:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

invita il Ministro della pubblica istruzione a non procedere, fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, a modificazioni degli statuti delle Università e comunque degli ordinamenti delle facoltà universitarie salvo che per i provvedimenti indispensabili e non rinviabili e con adeguata informazione del Parlamento ».

Sottolineo infatti l'impegno che il Ministro ha assunto di informare il Parlamento delle eventuali nuove modifiche che d'ora in poi verranno messe in essere. Mi auguro che si tratti di un'informazione preventiva, o quanto meno contemporanea alle innovazioni, e non posteriore.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni l'articolo 3 si intende accolto nel suo insieme con l'approvazione del comma unico su cui si è precedentemente votato.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento, aggiuntivo di un nuovo articolo:

Art. 4.

Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle Opere universitarie è autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.

La ripartizione di detta somma tra le Opere universitarie in condizioni di maggior disagio è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha testè fatto pervenire sull'emendamento in esame il proprio parere per la parte finanziaria: avverte che nulla essa ha da osservare in materia.

I senatori Romano, Bonazzola Rühl Valeria, Farneti e Papa hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « Allo scopo di sopperire a inderogabili ed urgenti necessità delle opere universitarie » con le seguenti altre: « Allo scopo di provvedere al pagamento delle tasse, sovrattasse e contributi universitari di ogni genere dovuti da giovani appartenenti a famiglie che abbiano un reddito annuo inferiore a lire 960.000 ».

C O D I G N O L A . Sarebbe più opportuno, probabilmente, considerare la possibilità di integrare i fondi destinati alle borse di addestramento didattico e scientifico *post lauream*. Al tema ho già accennato nella discussione generale.

R O M A N O . Quando si discusse il disegno di legge relativo alla liberalizzazione degli accessi all'università, il nostro Gruppo chiese che fossero esonerati dal pagamento delle tasse, delle sovrattasse e dei contributi vari almeno i giovani appartenenti a fami-

glie con un reddito annuo inferiore alle 960.000 lire. Purtroppo la maggioranza, pur riconoscendo validi gli argomenti addotti a sostegno di tale richiesta, dichiarò che la mancanza di disponibilità di fondi ne rendeva impossibile l'accettazione. Oggi prendiamo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro che esiste una disponibilità di tre miliardi di lire e chiediamo che essa sia impiegata appunto per il pagamento di tasse, soprattasse e contributi di ogni genere a favore dei giovani che appartengono a famiglie con un reddito annuo fino a 960 mila lire. Altrimenti ci troveremo di fronte ad una strana situazione: mentre con la legge relativa alle borse di studio i giovani appartenenti a famiglie con un reddito inferiore alle 960.000 lire annue hanno diritto alla borsa di studio indipendentemente dal merito, questi stessi giovani per poter concorrere alla borsa di studio dovranno cominciare col pagare 40-50.000 lire di tasse per iscriversi all'università, con la conseguenza che in pratica dall'università verranno esclusi proprio quei giovani che appartengono a famiglie bisognose e che vorremmo aiutare con la legge sulle borse di studio.

Confidiamo che la maggioranza, che riconobbe la validità delle nostre argomentazioni allorchè si discusse la legge sulla liberalizzazione degli accessi all'università, vorrà dare ora il suo assenso alla nostra proposta.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho già illustrato, nel corso della discussione generale, le ragioni che hanno indotto il mio Ministero a presentare questo articolo aggiuntivo e ribadisco ancora una volta che con tale articolo non intendiamo esaurire gli interventi a favore degli studenti. Anzi, si tratta di una iniziativa che confido possa essere seguita presto da altre. Dico presto perchè avremo occasione, in sede di esame del provvedimento di riforma universitaria, di considerare la situazione del fondo globale nel quale per la riforma in parola sono stanziati 76 miliardi 480 milioni di lire.

Una parte di questa cifra ha già una sua precisa destinazione proprio nel senso auspicato dal senatore Codignola nel corso del-

la discussione generale: per il 1970, infatti, è prevista per le borse di addestramento una spesa di oltre 4 miliardi di lire.

Quindi, se in questo provvedimento stanziassimo a tal fine, per esempio, un miliardo, noi resteremmo molto al di sotto della cifra già prevista (fra l'altro, tenuto conto anche dello stanziamento per il 1969 e non utilizzato, essa è destinata a giungere almeno a cinque miliardi).

CODIGNOLA. Quando potranno essere spesi?

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Questa materia vorrei esaminarla con la Commissione quando nel dibattere il disegno di legge sulla riforma saremmo giunti a questo punto.

Per quanto riguarda gli assegni di studio, senatore Romano, ci troviamo in una situazione del tutto particolare: nella riforma è considerata una progressione di stanziamenti, aggiuntivi a quelli già previsti, relativa agli anni dal 1971 al 1973: considerazioni di carattere finanziario hanno, infatti, portato a ritenere che nel 1970 non potesse essere disponibile alcuno stanziamento aggiuntivo. Per il 1970, tuttavia, probabilmente determinate somme (quelle destinate ai docenti ad esempio) non potranno essere utilizzate. Non escluderei la possibilità (ne discuteremo fra noi) di utilizzare le somme in parola, eventualmente, proprio per dare agli assegni di studio quei 10 miliardi che si riteneva opportuno dare, ma che non sono stati dati nel 1970 per i ricordati motivi di carattere finanziario. È un esame, questo, che potrà essere fatto, a mio fermo avviso, razionalmente e utilmente quando saremo arrivati ai relativi articoli del disegno di legge di riforma.

Una somma molto più modesta, ma pur sempre abbastanza consistente, è disponibile, inoltre, anche per il 1969. Che cosa dobbiamo fare? La risposta potremo darla in base ai tempi di entrata in vigore della riforma, perchè allora saremo in grado di valutare esattamente che cosa di questa spesa sarà utilizzabile nel 1970. Decideremo allora se fare tali erogazioni con la legge di

riforma o con un provvedimento che anticipi detti stanziamenti per borse di addestramento, per assegni di studio, eccetera. Se prima della prossima chiusura del Senato per le feste di fine anno questo problema verrà affrontato, potranno essere raccolti tutti gli elementi che ci metteranno in condizione, alla ripresa dei lavori, di presentare le relative proposte formali. In questo modo faremmo qualcosa di organico e razionale e soprattutto di preciso.

Per le Opere universitarie occorre invece anticipare, perchè si devono con urgenza prendere impegni e fare programmi.

In questo senso sono grato al senatore Codignola di non aver voluto tradurre in emendamento le sue proposte e vorrei pregare il senatore Romano di prendere atto delle mie dichiarazioni e di non insistere sul suo emendamento che oltretutto avrebbe un significato dubbio, dal momento che la cifra in questione è inferiore a quella che io spero la Commissione nel suo complesso potrà accettare di stanziare.

P I O V A N O . Riconosco, anche a nome dei senatori del mio settore, che il Ministro è stato chiaro e persuasivo. Esiste però un vecchio adagio che sostiene essere meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ci domandiamo dunque, di fronte a questa scelta: diamo la priorità alle opere universitarie per le ragioni, sia pure concrete, enunciate dal Ministro, o dagli studenti per le ragioni espresse nel nostro emendamento? Chiarezza per chiarezza, noi siamo perchè resti traccia di questa nostra preferenza per la priorità agli studenti e pertanto — ce lo consenta questa volta l'onorevole Ministro — manteniamo il nostro emendamento.

S P I G A R O L I . Sono sostanzialmente d'accordo con le dichiarazioni dell'onorevole Ministro: io ritengo però che questi provvedimenti che si intendono prendere per la Università, anche in relazione alle disponibilità finanziarie che vi sono sul fondo globale, dovrebbero tenere conto della prossima presentazione di provvedimenti urgenti di carattere finanziario destinati a prorogare

talune disposizioni della legge n. 942 che viene a scadere nel 1970.

Rivolgo perciò una viva preghiera perchè, accanto alle necessità dell'Università, si tengano presenti anche quelle degli altri settori della scuola. Nell'elaborazione del presente disegno di legge si dovrebbe tenere conto — ripeto — anche di questo elemento, onde non ci si trovi poi nella necessità di predisporre un ulteriore provvedimento. Sono del parere infatti che non si possa affrontare e risolvere il problema dei trasporti degli alunni, quello delle borse di studio e soprattutto quello dei buoni libro con i mezzi attualmente a disposizione. Cerchiamo quindi di affrontare i vari problemi secondo un quadro generale, senza procedere con dei provvedimenti separati che oltretutto comportano una notevole perdita di tempo.

Ribadisco quindi il mio invito a predisporre un provvedimento urgente di carattere finanziario che riguardi però tutti i settori della scuola, partendo dall'Università.

F O R T U N A T I . Debbo dire che ho qualche preoccupazione derivante dai successivi ricorsi a questo fondo globale: non vorrei che il Ministro del tesoro ci dicesse poi, ad un certo momento, che non si può toccare più niente. Mi pare infatti che, ai fini della riforma universitaria, per il 1970 sia già previsto, nel disegno di legge governativo, l'aumento di un miliardo e 900 milioni, a cui si aggiungono adesso i tre miliardi proposti dal Ministro.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione.* Il miliardo e 900 milioni sono compresi nei tre miliardi.

F O R T U N A T I . Allora non si può dire così. Evidentemente, nel bilancio, lo stanziamento, per il 1970, della somma di un miliardo e 900 milioni è già stato previsto.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione.* Noi abbiamo nel fondo globale, per la riforma, 76 miliardi e 480 milioni.

F O R T U N A T I . Ma l'articolo 59 del disegno di legge n. 612 recita: « Lo stan-

ziamento da inscrivere nell'anno 1970 in applicazione dell'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è aumentato di lire 1.900 milioni ».

Ora, ho l'impressione che i 1.900 milioni siano già inseriti nel relativo capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il 1970.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. No, sono nel fondo globale: la riforma non è stata ancora approvata, senatore Fortunati.

FORTUNATI. Allora si propone una differenza di 1.100 milioni in aggiunta allo stanziamento già previsto.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Esatto: 1.100 milioni che noi prendiamo dalle altre quote del fondo globale, che ammonta complessivamente — ripeto — a 76 miliardi e 480 milioni.

FORTUNATI. Questo l'ho capito; comunque, poichè allo stanziamento in questione abbiamo fatto riferimento con altri provvedimenti, a mio avviso il Ministero dovrebbe fare i conti per modo che si sappia quante somme sono ancora disponibili.

BERTOLA, *relatore*. Il senatore Piovano ha posto la questione, relativa all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, in termini precisi. Si tratta, quindi, di operare una scelta tra la proposta di provvedere al pagamento delle tasse universitarie di un certo numero di studenti e quella, invece, di sopperire alle necessità delle opere universitarie. Sono certamente lodevoli entrambe. Per me il problema si pone in questi termini: quale delle due istanze riflette una maggiore urgenza?

A mio avviso è più urgente venire incontro alle Opere universitarie. Quindi vorrei pregare i presentatori di ritirare l'emendamento e insisto perchè si voti sulla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Romano insiste?

ROMANO. Insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Romano ed altri al nuovo articolo proposto dal Governo, tendente a sostituire le parole: « Allo scopo di sopperire a inderogabili ed urgenti necessità delle opere universitarie » con le altre: « allo scopo di provvedere al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi universitari di ogni genere dovuti da studenti appartenenti a famiglie che abbiano un reddito annuo inferiore alle 960.000 lire ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

È stato poi presentato dai senatori Carraro e Zaccari il seguente ulteriore articolo aggiuntivo:

Art. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo l'accoglimento dei vari emendamenti via via approvati nel corso della discussione, il provvedimento in esame è stato integrato con norme che non riguardano i concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza. Il titolo del disegno di legge dovrà pertanto essere modificato.

Consistendo esso in un seguito del precedente, il cui titolo era « Provvedimenti urgenti per l'Università », nuovo titolo del disegno di legge i cui articoli sono stati testè accolti dalla Commissione potrebbe essere il seguente: « Nuovi provvedimenti per l'Università ».

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)23^a SEDUTA (4 dicembre 1969)

Ricordo che il senatore De Zan, assieme alla senatrice Franca Falcucci ha presentato un ordine del giorno. Ne do lettura:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

nello spirito dell'articolo 3 del provvedimento recante nuovi provvedimenti per l'Università,

invita il Governo ad assicurare la continuità dei corsi di laurea la cui ripetizione, su domanda delle Università giustificata dalla inidoneità delle sedi, è stata consentita, a cominciare dall'anno accademico 1969-1970 o da anni accademici precedenti, fuori della località in cui l'Università stessa è situata ».

Senatore De Zan, insiste per la votazione?

DE ZAN. Chiedo il parere del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Nel dichiarare di

apprezzare l'ordine del giorno nella sua sostanza, le sarò assai grato, senatore De Zan, se ella vorrà ritirarlo.

DE ZAN. Lo ritiro.

PIOVANO. Riconfermo la motivazione per cui il nostro gruppo vota contro il provvedimento, sottolineando che la nostra convinzione di far bene con questo atteggiamento è suffragata dal fatto che i nostri emendamenti sono stati respinti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel quale si intende assorbito il disegno di legge n. 242, d'iniziativa del senatore Deriu.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,50.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI